

---

# Guida Brexit 2021

---



# Sommario

---

<b>PREMESSA</b>	<b>1</b>
<b>1. EXPORT DI BENI DALL'ITALIA</b>	<b>2</b>
<b>1.1 IVA all'esportazione</b>	<b>2</b>
- Triangolazioni con operatori X	3
- Spedizioni di merci destinate a Consignment Stock o Call-off Stock	3
<b>1.2 Export control</b>	<b>3</b>
- Esportazioni di merci a duplice uso (Dual use)	4
<b>1.3 Marcatura (CE – UKCA) dei prodotti in esportazione</b>	<b>5</b>
- Esportazioni di vino	6
<b>1.4 Regimi speciali</b>	<b>6</b>
- Perfezionamento passivo	6
- Transito comune	7
- Carnet ATA	8
<b>1.5 Prodotti soggetti ad accisa</b>	<b>9</b>
<b>1.6 Procedura ordinaria di esportazione presso luogo approvato</b>	<b>9</b>
- Checklist (controlliamo insieme le principali variabili connesse all'esportazione verso XU)	10
<b>2. IMPORT IN ITALIA DI BENI PROVENIENTI DA XU</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Dichiarazione sommaria di entrata (ENS)</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Obbligazione doganale</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Custodia temporanea</b>	<b>14</b>
<b>2.4 Regimi doganali</b>	<b>14</b>
- Immissione in libera pratica	14
- Regimi speciali	15
- Deposito doganale	16
- Ammissione temporanea	16
- Perfezionamento attivo	17
- Transito	18
<b>2.5 Restituzione di merci precedentemente esportate (Resi)</b>	<b>18</b>

2.6 Prodotti soggetti ad accisa	19
2.7 Marcatura dei prodotti, barriere tecniche, misure sanitarie e fitosanitarie	20
- Checklist (controlliamo insieme le principali variabili connesse all'importazione da XU)	20
<b>3. IMPORT DI BENI IN XU</b>	<b>21</b>
3.1 Border operating model: 3 step	21
3.2 Dichiarazioni doganali	22
3.3 Controlli al confine	24
3.4 Sps	26
- Piante e prodotti vegetali esenti dai controlli fitosanitari	28
- Prodotti composti	29
3.5 I nuovi schemi d'indicazione geografica	29
3.6 Etichettatura dei prodotti alimentari	30
3.7 Prodotti biologici	31
3.8 La regolamentazione dell'industria chimica (REACH)	31
3.9 La direttiva sui medicinali falsificati (FMD)	32
3.10 Regimi speciali	33
- Transito	33
- Chiusura dei movimenti di transito	35
- Perfezionamento attivo	35
- Ammissione temporanea	36
- Deposito	36
Contratti di Consignment stock e Call-off stock	36
- Semplificazioni all'import	38
<b>4. VAT &amp; IVA</b>	<b>39</b>
<b>5. E-COMMERCE</b>	<b>41</b>
5.1 Vendite di beni non presenti, al momento della vendita, nel Regno Unito	41
5.2 Vendita di beni già presenti, al momento della vendita, nel Regno Unito	42
<b>6. SCAMBI CON L'IRLANDA DEL NORD</b>	<b>43</b>
<b>7. GLOSSARIO</b>	<b>44</b>



# Premessa

La presente Guida è destinata alle imprese italiane che intrattengono o intendono intrattenere scambi di merci con il Regno Unito (e, più specificamente, con il Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord)<sup>1</sup> e che hanno la necessità di orientarsi tra le principali regole messe in campo, in tale ambito, dall'Unione europea e dal Regno Unito per gestire la nuova relazione tra il Regno Unito medesimo e la UE. Pertanto, non saranno qui affrontati i pur molto rilevanti aspetti connessi alle intese intercorse tra Regno Unito e Unione europea e che riguardano i movimenti delle persone, le prestazioni di servizi, i servizi finanziari e tutti gli altri temi che caratterizzano la relazione tra Regno Unito e UE.

La Guida è aggiornata al 15 marzo 2021: considerando il fatto che si tratta, a tutt'oggi, di un momento di transizione e di assestamento, principalmente, di procedure e di evoluzione dei sistemi di interscambio delle informazioni e che lo stesso **Trade and Cooperation Agreement** (l'Accordo sugli scambi commerciali e la collaborazione - **TCA**) tra Regno Unito e Unione europea deve essere ratificato dal Parlamento unionale entro la fine di aprile 2021; e tenendo ben presente il momento difficilissimo che tutte le imprese e i cittadini dell'intero mondo stanno affrontato a causa della pandemia COVID-19, ci si potranno aspettare aggiornamenti ed anche ulteriori semplificazioni volte a neutralizzare o ridurre, laddove possibile, gli effetti della fine del c.d. "periodo di transizione – *transition period*" della Brexit.

Per comodità di lettura ma anche tenendo conto della

struttura scarsamente consolidata dell'insieme delle disposizioni, abbiamo creduto opportuno, dopo un breve glossario iniziale, dedicare la prima parte della Guida agli aspetti connessi alle procedure previste per l'esportazione e l'importazione, verso e dal Regno Unito, ivi compresa una rapida overview sul TCA, focalizzandoci poi su alcune tematiche trasversali e destinate ad incidere nell'evoluzione dei rapporti commerciali: imposta sul valore aggiunto, e-commerce e scambi con l'Irlanda del Nord. Abbiamo proseguito con una rassegna di domande e risposte derivate dall'esperienza operativa del nostro team che, lungi dall'essere esaustiva, si concentra, com'è uso, sui quesiti più frequenti posti dalle imprese. E, infine, abbiamo concluso con una sitografia, utile per orientarsi in modo più specifico sui temi trattati nella Guida.



Data la natura orientativa della Guida, abbiamo corredato il testo, ove possibile, con i riferimenti ai documenti normativi e di dottrina che possono consentire, a chi dovesse avere necessità di maggiori informazioni, di trovare fonti, guide e documenti di approfondimento che potranno risolvere i principali dubbi e fornire risposte dettagliate a molti dei quesiti che, inevitabilmente, sorgeranno ogni qualvolta il tema fosse di interesse immediato per il lettore.

Per rendere più scorrevole la lettura della Guida, quando, nel testo, si farà riferimento al territorio del Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord, si utilizzerà, nella maggior parte dei casi, la codifica convenzionale "XU", già impiegata dall'Unione europea come geonomenclatura<sup>2</sup> laddove sia necessaria per distinguere dal territorio del Regno Unito quella porzione di esso che non comprende, appunto, l'Irlanda del Nord (quest'ultima codificata, sempre a tali fini, come "XI").



<sup>1</sup> Agli scambi con l'Irlanda del Nord, anche in considerazione della particolarissima soluzione individuata nell'Accordo di recesso del 2019 e in vista dei futuri, molto probabili, adeguamenti procedurali che verranno adottati dal Regno Unito in termini di linearità, semplificazioni ma anche di lotta alle frodi transfrontaliere, è dedicata una breve sezione specifica. Per ogni approfondimento si potrà poi far riferimento ai materiali riportati nelle note della sezione.

<sup>2</sup> La guida sull'utilizzo delle geonomenclature GB, XU e XI si può trovare qui: <https://bit.ly/3hesjtP>

1

# Export<sup>3</sup> di beni dall'Italia

Dal 1° gennaio 2021, le spedizioni di merci verso il Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)<sup>4</sup> costituiscono spedizioni verso Paesi terzi. Pertanto, ogni spedizione verso il Regno Unito dovrà essere assoggettata al regime doganale dell'esportazione (definitiva o temporanea) o dichiarata per la riesportazione, attraverso la presentazione delle merci in dogana e lo svolgimento delle formalità doganali<sup>5</sup>. Le spedizioni verso XU potranno essere connesse o meno a cessioni di beni, a titolo oneroso o gratuito: in ogni caso le formalità doganali dovranno essere espletate. Peraltro, quando si spediscono merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea gli adempimenti doganali devono essere, talora, integrati da licenze, certificazioni e attestazioni funzionali sia all'esito positivo (sotto il profilo doganale e fiscale) dell'uscita delle merci dall'Unione europea sia al superamento dei controlli e alla conformità ai requisiti imposti dai Paesi terzi al momento dell'ingresso nel loro territorio. Una volta emessa la dichiarazione di espor-

tazione (eventualmente associata al regime del transito – vedi infra), l'operatore dovrà controllare, sul portale dedicato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che l'uscita dall'Unione europea sia effettivamente avvenuta: il numero MRN (Master o Movement Reference Number), assegnato dalla dogana di esportazione alla dichiarazione, costituirà la chiave di ricerca univoca per effettuare tale verifica<sup>6</sup>. Per quel che riguarda le spedizioni verso XU, tali aspetti assumono una configurazione in linea di massima semplificata rispetto a quanto accade per le spedizioni verso altri Paesi terzi ma vanno evidenziati alcuni punti meritevoli di specifica attenzione.



## 1.1 IVA ALL'ESPORTAZIONE



Al di là dei documenti necessari per garantire fluidità e regolarità dell'operazione (emissione documento doganale, di origine e classifica delle merci, eventualmente transito etc), le fatture di vendita verso XU non devono subire particolari cambiamenti. Fa eccezione l'articolo della normativa IVA da riportare in fattura

per garantire la non imponibilità della transazione: dal 1° gennaio 2021, l'articolo di non imponibilità è l'**art. 8 del DPR 633/1972**<sup>7</sup>, come peraltro già accade per tutte le esportazioni verso Paesi terzi. Quanto alla fattura elettronica, il contribuente ha comunque la possibilità di emetterla anche per le cessioni all'esportazione e, quindi, alle cessioni verso XU<sup>8</sup>, utilizzando il codice natura IVA N 3.1.

<sup>3</sup> Nel testo si utilizzano i vocaboli EXPORT e IMPORT con riferimento esclusivo alla movimentazione delle merci da un territorio all'altro delle due parti: a tali movimenti, poi, corrispondono diversi regimi doganali, descritti nei loro effetti, se pur sommariamente, nel testo: esportazione, immissione in libera pratica, regimi speciali.

<sup>4</sup> Avvalendoci, come già anticipato, della codificazione utilizzata anche a fini statistici dall'Unione europea, il territorio costituito dal Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord (considerando il particolare trattamento riservato all'Irlanda del Nord) verrà riportato utilizzando il codice convenzionale "XU" <https://bit.ly/3vUBnIt>

<sup>5</sup> Le formalità doganali all'esportazione possono assumere molte forme diverse: dalle dichiarazioni verbali per merci di valore fino a 1.000 euro o 1.000 kg di massa lorda, alle modalità semplificate per le spedizioni postali e per quelle di modico valore fino alla dichiarazione doganale completa che, nel processo di digital transformation della dogana unionale, diventerà, entro il 2025, puramente elettronica.

<sup>6</sup> Per controllare l'effettiva uscita delle merci dalla UE, si può accedere al seguente indirizzo: <https://bit.ly/3xYqIhM>

<sup>7</sup> <https://bit.ly/3f9PQcN>

<sup>8</sup> Risposta ad interpello n.130/2019 del 24 aprile 2019 <https://bit.ly/3hfhVt>

- **Triangolazioni con operatori XU**



Nel caso di cessioni verso operatori XU che richiedono che le merci vengano spedite verso altre destinazioni (triangolazioni), si delineano due scenari:


- Spedizione delle merci verso Paesi terzi (non UE e non Regno Unito)
- Spedizione delle merci verso altri paesi UE. Qualora il cliente XU non si fosse identificato ai fini IVA in Italia (o in UE), ovvero non avesse nominato un rappresentante fiscale, l'operazione si configurerebbe come cessione interna imponibile ai fini IVA. In tal caso, non sarà emessa alcuna bolletta doganale.

- **Spedizione delle merci verso altri paesi UE**



Dal 1° gennaio 2021, la spedizione di merci destinate a Consignment stock o Call-off stock in XU non saranno più assoggettate alla Direttiva 2006/112, così come modificata dalla Direttiva 2018/1910 (cosiddetti Quick Fixes) e saranno assoggettate al regime doganale dell'esportazione. Nel caso di vendita delle merci dal Consignment stock o dal Call-off stock, la spedizione assumerà la configurazione di cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art.8 del DPR 633/1972<sup>9</sup>.

## 1.2 EXPORT CONTROL



Dal 1° gennaio 2021, gli operatori UE devono, se del caso, ottenere specifiche autorizzazioni o fornire particolari attestazioni nel caso di spedizioni di merci assoggettate a restrizioni (beni a duplice uso, embarghi verso specifici individui etc.) Le autorizzazioni all'esportazione di beni soggetti a restrizioni rilasciate dal Governo UK prima della fine del periodo di transizione, infatti, potranno essere considerate ancora valide solo per le esportazioni dal Regno Unito e non dalla UE. Pertanto, even-

tuali autorizzazioni rilasciate dal Governo UK ad operatori UE non saranno più valide. Gli operatori UE dovranno presentare le specifiche autorizzazioni all'ufficio doganale competente per il luogo ove l'esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per l'esportazione<sup>10</sup>. Tra le restrizioni più diffuse vi sono, come già ricordato, quelle relative alle merci a duplice uso (Dual use) e quelle relative a beni potenzialmente utilizzabili per la pena di morte o a fini di tortura<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Vedi paragrafo "Contratti di Consignment Stock e Call-off stock" all'interno del capitolo "Regimi speciali"

<sup>10</sup> <https://bit.ly/3tAz5wD>: si tratta degli uffici competenti per l'assoggettamento delle merci al regime doganale dell'esportazione o per la riesportazione.

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

- **Esportazioni di merci a duplice uso (Dual use)**

Le regole per i prodotti a duplice uso sono dettate dal Regolamento UE 428/2009<sup>12</sup>, il quale riporta che l'esportazione di prodotti a duplice uso verso paesi terzi sia subordinata a un'autorizzazione, che può essere specifica individuale, globale o generale.

Il Regno Unito ha avuto accesso, a partire dal 1° gennaio 2021, alla procedura della Autorizzazione Generale Europea (AGEU001) che rende possibile l'esportazione della maggioranza dei beni a duplice uso verso XU attraverso una notifica all'autorità competente da inviare 30 giorni prima dell'effettuazione della prima operazione verso XU<sup>13</sup>.


Per gli operatori britannici, che esporteranno verso un qualsiasi Paese UE, sarà possibile richiedere una licenza di esportazione individuale standard (SIEL), individuale aperta (OIEL) o, se del caso, una licenza di esportazione generale aperta (OGEL) attraverso il sistema SPIRE<sup>14</sup> messo a disposizione dal Department of International Trade (DIT) del Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021,

il quadro generale dei controlli per le esportazioni di prodotti dual use in XU è rimasto pressoché invariato, salvo per alcuni cambiamenti e requisiti di Licenza.

Secondo i termini del Protocollo dell'Irlanda del Nord non vi è la necessità di richiedere licenze per trasferire prodotti a duplice uso dall'Irlanda del Nord alla Gran Bretagna e viceversa così come dalla UE verso l'Irlanda del Nord e viceversa: ciò, grazie al fatto che per gli scambi relativi a prodotti a duplice uso verso e dall'Irlanda del Nord si applica la normativa unionale (Reg. UE 428/2009, citato) anche quando il Paese di partenza o destinazione è XU<sup>15</sup>.

*licenza di esportazione operatori britannici*

	<b>SIEL</b>	<i>individuale standard</i>
	<b>OIEL</b>	<i>individuale aperta</i>
	<b>OGEL</b>	<i>generale aperta</i>



**- Il caso dei vaccini**

SARS-CoV sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione di esportazione conformemente al Regolamento di esecuzione Reg. UE 2021/111<sup>16</sup>. Analogamente (e salvo eccezioni) la UE ha adottato Regolamenti di esecuzione (in gran parte non più in vigore) volti a sottoporre ad autorizzazione l'esportazione di Dispositivi di Protezione Individuale e di attrezzature medicali indispensabili per fronteggiare la pandemia COVID-19.

<sup>12</sup> <https://bit.ly/3tAz8bN>

<sup>13</sup> Per tutte le informazioni relative al rilascio di autorizzazioni per le esportazioni soggette a restrizioni, si può far riferimento al documento prodotto e messo a disposizione dal Ministero per gli Affari Esteri:

<https://bit.ly/3be77Av>

<sup>14</sup> <https://bit.ly/3bfXSEz>

<sup>15</sup> <https://bit.ly/3hg4ilZ>

<sup>16</sup> <https://bit.ly/3hdlqb2>

## 1.3 MARCATURA (CE – UKCA) DEI PRODOTTI IN ESPORTAZIONE

Dal 1° gennaio 2021 non avrebbe dovuto essere più possibile utilizzare il marchio CE in XU, considerando che il Regno Unito è divenuto a tutti gli effetti un Paese terzo. Tuttavia, sarà a partire dal 1° gennaio 2022 che il marchio CE verrà sostituito obbligatoriamente dal marchio UKCA (il marchio destinato a sostituire il marchio CE in XU), che “sarà adottato solo per *le importazioni in Gran Bretagna*”, mentre per i prodotti in commercio in Irlanda del Nord continuerà ad essere valido il marchio CE (oppure, nel caso di prodotti realizzati in Irlanda del Nord e destinati, anche parzialmente, al mercato XU, il marchio UKNI). I prodotti pronti per essere immessi sul mercato al 31 dicembre 2020 **dovranno** essere immessi nel mercato XU riportando la marcatura CE fino al 1° gennaio 2022. Per i prodotti che sono stati fabbricati a partire dal 1 gennaio 2021, può essere utilizzata ancora la marcatura CE, salvo i casi per cui è prevista l'applicazione obbligatoria del marchio UKCA fin dal 1° gennaio 2021. Dal 1° gennaio 2022 il marchio CE non sarà più riconosciuto per l'accesso al mercato britannico. Tuttavia, saranno accettati i prodotti che recano contestualmente sia il marchio CE che il marchio UKCA, a condizione che siano conformi alle norme UK e UE in materia<sup>17</sup>. Il TCA, inoltre, richiede esplicitamente, all'articolo TBT.8 - Marcatura ed etichettatura, punto f) che *“la parte, salvo se ritiene*

*che ciò possa compromettere il conseguimento di obiettivi legittimi, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché esigere che le etichette o la marcatura siano fisicamente apposte sul prodotto*<sup>18</sup>”.

Pertanto, sarà possibile non apporre in modo permanente sul prodotto la marcatura UKCA (e, viceversa, la marcatura CE per quel che riguarda i beni prodotti in XU) limitando la presenza della marcatura ad etichette rimovibili o alla documentazione commerciale. Ad oggi, i requisiti di conformità per ottenere il marchio UKCA non differiscono da quelli richiesti per il marchio CE, fermo restando che tali requisiti sono stati riportati nella normativa dettagliata adottata dal Regno Unito e che potrebbe, nel corso degli anni, subire modifiche, seppur attraverso una procedura di consultazione preventiva disciplinata specificamente dal TCA.

2022



UK  
CA



<sup>17</sup> <https://bit.ly/33xTUhs>

<sup>18</sup> La disciplina di quelli che vengono definiti “Ostacoli tecnici agli scambi” è riportata nel Capo 4 del TCA, da pagina 70 a pag. 79 dell'edizione in italiano dell'Accordo (articoli da TBT.1 a TBT.13): <https://bit.ly/3uDvEXd>





## Esportazione di vino

Il certificato di importazione VI-1<sup>19</sup> - documento contenente dati specifici sui prodotti (ad es. risultati di laboratorio) - non sarà richiesto dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per l'esportazione di vino dalla UE in GB. La marcatura ed etichettatura dei prodotti può essere imposta dalle parti solo secondo determinate condizioni riportate all'articolo TBT.8. Specificamente per gli scambi di vino (VD 22.04 del sistema armonizzato), l'allegato TBT-5 riporta informazioni circa, ad esempio, l'eventualità di richiesta di certificazione (che può assumere la forma di documento elettronico - modello in appendice C del TCA) da parte di UE o XU al momento dell'importazione. Gli importatori e gli imbottiglieri GB dovranno adattare l'etichettatura dei prodotti ai cambiamenti previsti per la commercializzazione del vino in GB entro il 30 settembre 2022. Dal 1° ottobre 2022, il vino commercializzato in GB dovrà riportare in etichetta il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore situato in UK. L'esportazione di vino dalla UE all'Irlanda del Nord, invece, non vedrà alcun tipo di modifica dal punto di vista procedurale.

## 1.4

## Regimi speciali



Tra i regimi doganali rivestono particolare importanza i c.d. regimi speciali (Special Procedures), che consentono alle merci di essere lavorate in Paesi terzi, depositate per il vincolo ad un successivo regime, utilizzate in vario modo e trasferite da un luogo all'altro senza l'assolvimento dei diritti doganali. I regimi speciali vengono utilizzati in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione di Kyoto sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure doganali (WCO – 2006: Revised Kyoto Convention). In sede di esportazione (o, meglio, invio delle merci verso XU per ragioni economiche diversa dalla pura esportazione definitiva), vanno menzionate regole e opportunità connesse al Perfezionamento passivo, al Transito e alla esportazione temporanea mediante l'utilizzo di Carnet ATA.



### • **Perfezionamento passivo**

Il regime del perfezionamento passivo consente agli operatori UE di esportare temporaneamente merci dal territorio doganale dell'Unione per sottoporle a lavorazione o riparazione in un Paese extra UE e reimportarle in esenzione totale o parziale dai dazi. Le merci inviate per lavorazione presso terzi in XU dovranno essere sottoposte, a seconda della tipologia di merce e a seconda dell'origine delle merci stesse, o al regime dell'esportazione definitiva accompagnata da "lista valorizzata"<sup>20</sup> o, qualora se ne ravvisi la convenienza, al regime del perfezionamento passivo. Tale ultimo

regime consente di sottoporre le merci a lavorazione (perfezionamento) in XU senza assolvere dazi né IVA. Il perfezionamento passivo, infatti, consente di far lavorare le merci in XU senza assolvere dazi in XU anche quando le merci stesse siano originarie di altri Paesi terzi se pure in libera pratica nella UE, al momento della reimportazione, i diritti doganali andranno corrisposti sul solo compenso di lavorazione. Nel caso, poi, in cui la lavorazione abbia anche consentito di ottenere l'origine preferenziale ai sensi del TCA, non dovranno essere pagati dazi di alcun ge-

<sup>19</sup> Il modulo VI-1 non sarà richiesto per le esportazioni di vino dall'Irlanda del Nord a GB.

<sup>20</sup> La possibilità di far eseguire lavorazioni in Paesi terzi senza ricorrere necessariamente al regime del perfezionamento passivo è illustrata dettagliatamente nella Circolare n. 156 del 15.07.1999 dell'allora Dipartimento delle Entrate, da considerarsi tuttora in vigore <https://bit.ly/3f4j9NX>


nere. Tutte le autorizzazioni per vincolare le merci al regime di perfezionamento passivo, rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito prima del 1° gennaio 2021, non sono più valide nella UE a partire da tale data. Pertanto le merci unionali, vincolate al regime di perfezionamento passivo grazie ad una autorizzazione rilasciata dal Regno Unito prima del 31.12.2020 ma destinate ad essere reim-

portate nel territorio doganale dell'Unione europea e che non sono state reimportate entro la fine del periodo di transizione, saranno sottoposte, al momento dell'ingresso nel territorio doganale dell'Unione europea, alle formalità doganali stabilite dal CDU (Codice Doganale dell'Unione)<sup>21</sup> per le merci non unionali, non beneficiando più del regime di perfezionamento passivo.

## ● **Transito comune**

Avendo aderito, fin dal 1° aprile 2019, alla Convenzione sul Transito Comune, il Regno Unito può avvalersi di tale regime e continuare ad avere accesso al sistema di transito informatizzato (NCTS – New Computerized Transit System). Le operazioni di transito in corso dopo la fine del periodo di transizione continueranno quindi nel sistema NCTS<sup>22</sup>. A partire dal 1° gennaio 2021 gli operatori commerciali possono far circolare le merci nel territorio doganale del Regno Unito in virtù della Convenzione sul transito comune (CTC – Common Transit Convention)<sup>23</sup>. Le merci unionali trasportate verso il Regno Unito, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere (successivamente o contemporaneamente) vinco-

late al regime di transito comune<sup>24</sup>. Al fine di poter procedere con celerità all'assoggettamento al regime del transito, gli operatori unionali possono chiedere di essere autorizzati in qualità di speditori autorizzati per il regime del transito: in tal modo (e sempre prestando idonea garanzia), si potranno spedire le merci direttamente dai propri magazzini senza la necessità di un passaggio presso un ufficio delle dogane (denominato, nell'ambito del transito, "ufficio di partenza")<sup>25</sup>.



<sup>21</sup> Il Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013) è entrato in vigore, in uno con il Regolamento delegato (RD – Regolamento UE 2015/2446) e con il Regolamento di esecuzione (RE – Regolamento UE 2015/2447) il 1 maggio 2016.

<sup>22</sup> Una descrizione dettagliata delle modalità di accesso al sistema del transito nel Regno Unito è presente all'indirizzo: <https://bit.ly/33uz2aX>

<sup>23</sup> <https://bit.ly/3faoYt2>

<sup>24</sup> Circolare n. 49/2020 dell'Agenzia delle Dogane reperibile al link <https://bit.ly/3xXe2Yp>

<sup>25</sup> Una trattazione approfondita, se pure estremamente operativa, della procedura di transito (comprensiva di tutte le semplificazioni previste per tutti i Paesi aderenti a tale regime) è disponibile, nella forma di un vero e proprio Manuale, al seguente indirizzo (si tratta della versione 2020, non ancora tradotta in italiano): <https://bit.ly/3hfmlmY>

Va sommariamente ricordato, nel contesto del regime del transito, che il governo UK ha allestito un sistema informatico per la gestione del transito (e non solo) verso specifiche location nel territorio XU che dovrebbe consentire notevoli risparmi di tempo quando andrà definitivamente a regime: il GVMS - Goods Vehicle Movement Service<sup>26</sup>. Il se-

vizio (meglio descritto nell'ambito del capitolo che illustra l'import in XU) si basa sulla generazione di uno specifico codice (GMR) che, nel caso del regime del transito, si aggancerà al codice MRN (Master o Movement Reference Number) riportato sulle dichiarazioni di transito.

## ● **Carnet ATA**

I carnet ATA<sup>27</sup> emessi nell'Unione europea e nel Regno Unito vengono reciprocamente accettati in virtù della partecipazione di entrambe le parti alla Convenzione relativa all'ammissione temporanea (Convenzione di Istanbul)<sup>28</sup>. I carnet ATA sono considerati come "dichiarazione di esportazione", nel caso di merci inviate nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e destinate ad un Paese terzo. Come chiarito dalla Commissione europea, gli operatori economici UE che attualmente trasportano merci dal Regno Unito ad un altro Stato membro, o viceversa, potranno adoperare i carnet ATA emessi entro il 2020 e validi fino al 2021 per le ammissioni temporanee<sup>29</sup>.

Il processo può essere sintetizzato in tre fasi:

1



Prima fase: prima che le merci lascino l'UE, il conducente dovrà munirsi del carnet ATA fornitogli dall'impresa che spedisce le merci, nel rispetto della Convenzione.

2



Seconda fase: al controllo da parte delle autorità doganali dell'UE, l'autista dovrà esibire il carnet ATA, assicurandosi che vengano espletate le procedure previste per la sua validità, tra cui la timbratura del documento stesso.

3



Terza fase: il conducente che arriva al confine del Regno Unito dovrà seguire le procedure previste dal Regno Unito per l'ammissione temporanea secondo le regole della Convenzione.

### *Movimentazioni con Carnet ATA<sup>30</sup>*

<sup>26</sup> All'indirizzo: <https://bit.ly/2RG6b0y> sono riportate numerose informazioni relative non solo al GVMS ma anche alle regole di movimentazione delle merci tra UE e XU e tra XU e XI (Gran Bretagna e Irlanda del Nord).

I carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) sono lo strumento che consente di accedere ad una procedura accettata da numerosi Paesi nel mondo e che ha lo scopo di permettere di vincolare le merci all'esportazione temporanea, all'ammissione temporanea e al transito per una serie di cause economiche riportate nella Convenzione doganale concernente libretti A.T.A – 1961, aggiornata nel 2007):  
<https://bit.ly/3vU2KT4>

<sup>28</sup> Il testo della Convenzione di Istanbul è scaricabile dall'indirizzo:

<https://bit.ly/3uDPcLg>

<sup>29</sup> <https://bit.ly/2RAOtvA>

<sup>30</sup> <https://bit.ly/3vSRPJd>

## 1.5 PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA


Dal 1° gennaio 2021, le merci unionali soggette ad accisa devono essere dichiarate in via ordinaria al momento dell'ingresso nel Regno Unito (*senza, pertanto, poter approfittare del meccanismo delle delayed declarations – vedi infra, IMPORT IN UK*). Il loro trattamento sarà il medesimo di quello riservato ai prodotti non unionali<sup>31</sup> e potranno essere movimentati in “sospensione d'accisa”. Inoltre, il sistema di informatizzazione EMCS (*Excise Movement and Control System*) non sarà più applicabile ai movimenti di prodotti provenienti dalla UE e diretti al Regno Unito, i quali necessiteranno

di una dichiarazione di esportazione, nonché del documento amministrativo elettronico (e-AD)<sup>32</sup> che accompagnerà le merci fino all'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della UE (e non verranno utilizzati i documenti utilizzati per lo spostamento dei prodotti soggetti ad accisa all'interno del territorio doganale unionale previsti dalle procedure disciplinate nella direttiva 2008/118/CE). Nell'ipotesi in cui il movimento di tali prodotti non sia stato avviato prima della fine del periodo di transizione, non potrà più essere chiuso in via ordinaria nell'EMCS in quanto non esisterà più un

destinatario valido per un movimento intraunionale<sup>33</sup>. Inoltre, anche le merci in transito che attraversano XU in quanto oggetto di scambio tra Repubblica di Irlanda o Irlanda del Nord e UE, sono soggette a formalità doganali supplementari<sup>34</sup>.



## 1.6 PROCEDURA ORDINARIA DI ESPORTAZIONE PRESSO LUOGO APPROVATO



L'autorizzazione alla “procedura ordinaria presso luogo approvato” - o “sdoganamento in house” è una semplificazione che consiste nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale ad utilizzare un proprio magazzino o stabilimento come luogo approvato per la presentazione delle merci in dogana, evitando gli onerosi controlli e costi che si presenterebbero se si passasse tramite gli Uffici doganali. Con la Circolare 49/2020<sup>35</sup> l'ADM ha introdotto una procedura semplificata, rispetto a quella ordinaria, per la domanda di autorizzazione alla procedura “luogo approvato” per l'export: gli operatori possono infatti richiedere che tale autorizzazione venga rilasciata senza che le autorità doganali effettuino, preventivamente, un sopralluogo fisico presso il sito interessato.

L'operatore dovrà, se vorrà approfittare di tale semplificazione, presentare un'autocertificazione corredata dalla planimetria e da una relazione tecnica che dimostri l'idoneità del luogo da autorizzare: l'ufficio procederà alla verifica su base documentale dei requisiti tecnici e di sicurezza fiscale.

<sup>31</sup> L'espressione “prodotti non unionali” o prodotti “dal resto del mondo” viene utilizzata dal Regno Unito per denotare i prodotti che arrivano nel Regno Unito provenendo da Paesi terzi ma non dall'Unione europea.

<sup>32</sup> <https://bit.ly/33shgoK>

<sup>33</sup> <https://bit.ly/3tzEeVN>


<sup>34</sup> Vedi Nota orientativa dell'11 marzo 2019 della Commissione europea  
<https://bit.ly/3f1Vuxw>

<sup>35</sup> <https://bit.ly/3tt4JM5>

*Checklist (controlliamo insieme le principali variabili connesse all'esportazione verso XU)*

Controlliamo...	Mi aiuta...	Check
Sono in possesso di un numero EORI IT?	Verificare con l'ufficio della dogana competente per territorio	
Ho controllato l'esattezza della classificazione doganale dei miei prodotti?	Consultare il database TARIC della Commissione o la Tariffa doganale on-line messa a disposizione dall'autorità doganale italiana (AIDA: Automazione Integrata Dogane Accise)	
Ho verificato che il mio prodotto possa godere di trattamento preferenziale all'import in XU?	Verificare le regole di origine preferenziale: vedi la sezione dedicata al TCA oppure utilizzare lo strumento ROSA (Rules of Origin Self Assessment) messo a disposizione dal portale Access2Markets della Commissione europea <a href="https://cutt.ly/sbPjSVb">https://cutt.ly/sbPjSVb</a>	
Ho compilato, se sto vendendo i miei prodotti ad un cliente XU, la fattura relativa alla cessione di essi riporti, a titolo di non imponibilità, l'Art. 8 DPR 633/1972?	Controllare che si tratti di cessione all'esportazione con passaggio di proprietà, immediato o differito	
Se si tratta di spedizione a titolo gratuito (per sostituzione in garanzia o se relativa a beni non soggetti ad IVA) o di spedizione senza passaggio di proprietà, ho indicato nella documentazione che accompagna la merce tutti i dati necessari?	Controllare che nella fattura proforma o nel packing list siano presenti tutte le informazioni di dettaglio per la descrizione delle merci	
Il mio prodotto richiede specifiche certificazioni per essere importato nel Regno Unito?	Controllare le certificazioni richieste sul portale Access2Markets allestito da DG Trade della Commissione europea  Controllare quali certificazioni siano necessarie per accedere al mercato XU sul Border Operating Model di HMRC	

Controlliamo...	Mi aiuta...	Check
Il mio prodotto è assoggettato a qualche restrizione all'esportazione (ad es., dual use)?	Se ricompreso negli Allegati al Regolamento UE 428/2009 o se soggetto ad altre restrizioni: chiedere l'autorizzazione relativa Se non soggetto per ragioni tecniche obiettive, riportare tale condizione nella dichiarazione doganale o nella documentazione a corredo della spedizione	
Sto inviando i beni in conto lavoro presso un terzista in XU?	Verificare se non sia opportuno ricorrere al regime doganale del perfezionamento passivo	
Sto inviando i beni per un'esposizione, una fiera, in conto visione?	Verificare se non sia vantaggioso utilizzare il Carnet ATA o il regime ordinario dell'esportazione temporanea	



2


# Import<sup>36</sup> in Italia di beni provenienti da XU



Dal 1° gennaio 2021, l'introduzione di beni provenienti dal Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord) nel territorio doganale dell'Unione europea costituisce importazione da Paesi terzi. Pertanto, ogni spedizione deve essere vincolata al regime di immissione in libera pratica<sup>37</sup>, oppure ai regimi speciali unionali. Tutte le formalità doganali relative a merci provenienti da XU devono, quindi, essere espletate, successivamente alla presentazione delle merci stesse in dogana, secondo quanto previsto per le merci provenienti da altri Paesi terzi. Le merci, a meno che non venga richiesto il trattamento preferenziale, possibile

quando le merci stesse vengano riconosciute di origine preferenziale del Regno Unito, sconteranno dazio ed eventuale accisa se immesse in libera pratica. Se, invece, per le merci in arrivo viene richiesto l'assoggettamento ad un regime speciale, dazio e altri tributi dovranno solo essere garantiti, indipendentemente dall'origine preferenziale delle merci stesse. Un'ampia trattazione delle condizioni per l'ammissione ai regimi speciali (e, più specificamente, al transito) è rinvenibile nella Guidance Note allestita dalla Commissione europea in merito a tutte le procedure doganali che investono il rapporto con il Regno Unito<sup>38</sup>. Nel caso di una spedizione dal Regno Unito, iniziata prima del 31 dicembre 2020 e conclusasi dopo la fine del periodo di transizione, le merci si considerano unionali ai sensi dell'art. 5, punto 23 del CDU (come disposto dall'art.47 dell'Accordo di recesso - Withdrawal Agreement): pertanto, le merci non saranno assoggettate ad alcuna procedura doganale ma solo all'esibizione della prova relativa alla data di inizio del trasporto.

## 2.1 DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (ENS)



La dichiarazione sommaria di entrata (ENS – ENtry Summary declaration)<sup>39</sup> sarà necessaria anche per le merci che transitano nel Regno Unito pur provenendo da altro Stato membro della UE (ad es. dalla Repubblica di Irlanda). Naturalmente, l'obbligo di ENS è connesso al fatto che le merci sono considerate in arrivo da Paesi terzi: si tratta di un adempimento, pertanto, necessario per qualsiasi merce in arrivo nel territorio doganale dell'Unione europea.

<sup>36</sup> Nel testo si utilizzano i vocaboli EXPORT e IMPORT con riferimento esclusivo alla movimentazione delle merci da un territorio all'altro delle due parti: a tali movimenti, poi, corrispondono diversi regimi doganali, descritti nei loro effetti, se pur sommariamente, nel testo: esportazione, immissione in libera pratica, regimi speciali.

<sup>37</sup> Di fatto, il regime dell'immissione in libera pratica corrisponde a quel che, nel linguaggio comune, viene definita "importazione": le disposizioni applicabili in Unione europea per il vincolo al regime dell'immissione in libera pratica sono riportate, innanzitutto, del Titolo VI del CDU (Codice Doganale dell'Unione, Regolamento UE 952/2013)

<sup>38</sup> Guidance Note: <https://bit.ly/3w0jnw7>

<sup>39</sup> <https://cutt.ly/abPh9JWW>

## 2.2 OBBLIGAZIONE DOGANALE

A seguito del vincolo di merci in importazione al regime dell'immissione in libera pratica, sorge, nell'Unione europea un'obbligazione doganale: essa è relativa sia ai dazi e agli altri tributi dovuti per ottenere lo svincolo delle merci sia all'IVA. In alcuni casi (quelli, cioè, riferibili ai regimi speciali), l'obbligazione doganale non sorge effettivamente ma "potrebbe sorgere": trattandosi di regimi che consentono di sospendere il pagamento del dazio e degli altri tributi, l'obbligazione stessa rimane sospesa, in attesa o della riesportazione dei beni al di fuori della UE o, viceversa, della immissione in libera pratica dei beni stessi: in tal caso, l'obbligazione da potenziale (che potrebbe sorgere) divie-

ne effettiva (sorta). L'obbligazione doganale sorge poi in tutti i casi in dell'obbligazione doganale, in questi casi, si associa all'eventuale irrogazione di sanzioni. Naturalmente, per tutti i beni provenienti da XU e spediti dopo il 1 gennaio 2021, sorge l'obbligazione doganale o, se posti sotto il vincolo di un regime speciali, l'obbligazione andrà garantita in quanto "potrebbe sorgere". È, ovviamente, possibile che un'obbligazione doganale relativa a tributi di competenza dell'Unione europea, insorga nel Regno Unito, considerando il fatto che il Regno Unito medesimo, fino al 31.12.2020, era parte del mercato unico e applicava al 100% la normativa doganale della UE.

Nel momento in cui un'obbligazione doganale che afferisce al bilancio dell'UE dovesse, quindi, sorgere nel Regno Unito, i diritti gravanti e derivanti dall'obbligazione stessa saranno accertati e messi a disposizione del bilancio della UE<sup>40</sup>. Ad esempio, è il caso di:



- Appuramento o cessazione di custodia temporanea<sup>41</sup> o conclusione di un regime speciale ancora attivo dopo la fine del periodo di transizione, entro i termini stabiliti nell'allegato III del Withdrawal Agreement, mediante immissione in libera pratica<sup>42</sup>.



- Il mancato rispetto del CDU (Codice Doganale dell'Unione) per quanto riguarda la custodia temporanea o un regime doganale di cui all'articolo 49, paragrafo 1, dell'accordo di ritiro (conformemente all'articolo 79 del CDU)<sup>43</sup>.

Pertanto, nel presentare le dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, gli operatori economici di XU dovranno mettere in evidenza quali merci alla fine del periodo di transizione erano in custodia temporanea o altro regime speciale e quali no. Sarà necessario, inoltre, che nella dichiarazione di immissione in libera pratica di tali merci gli operatori economici utilizzino apposito codice (Y067) per rendere più accessibili tali operazioni alle amministrazioni doganali di XU e dell'Unione europea. Il limite per ricevere la notifica dell'insorgenza di un'obbligazione doganale è fissato, di norma, a 3 anni dalla data di insorgenza dell'obbligazione stessa.

CODICE  
(Y067)



<sup>40</sup> <https://bit.ly/3vUCGHn>

<sup>41</sup> La custodia temporanea (vedi infra) è lo stato in cui si collocano le merci in importazione presentate in dogana prima del vincolo ad un regime doganale.

<sup>42</sup> Nel caso in cui le merci in custodia temporanea o, ad es., vincolate al regime del deposito doganale, siano immesse in libera pratica nel Regno Unito, esaurendo (appurando) la custodia temporanea o il regime del deposito doganale e, naturalmente, pagando dazi, altri tributi e IVA (che rimane di competenza, peraltro, del Regno Unito).

<sup>43</sup> Si tratta del caso, appena citato, di insorgenza dell'obbligazione doganale per inosservanza della normativa doganale.



## 2.3 CUSTODIA TEMPORANEA

Le merci provenienti da XU vengono considerate, al momento del loro ingresso nel territorio doganale della UE, in stato di custodia temporanea, esattamente come avviene per le merci provenienti da qualsiasi altro Paese terzo e dovranno seguire le disposizioni dettate in materia dalla normativa doganale della UE e a quella, applicativa, dettata, nel caso di custodia temporanea attivati in Italia, dalla normativa nazionale. Le autorizzazioni relative alla custodia temporanea delle merci rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito hanno cessato di essere valide nella UE a partire dalla fine del periodo di transizione. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le merci in custodia temporanea in XU, se trasferite da una struttura di deposito in XU ad una nel territorio doganale UE, saranno trattate, pertanto, come merci non unionali, rendendo irrilevante l'eventuale garanzia già prestata nel Regno Unito prima della conclusione del periodo di transizione.


## 2.4 REGIMI DOGANALI



### • IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

Per introdurre nel territorio doganale UE le merci provenienti da XU vincolandole al regime di immissione in libera pratica<sup>44</sup>, sarà necessario adempiere alle formalità doganali previste per tale regime e alla riscossione in dogana dei dazi previsti per merci provenienti da Paesi terzi, salvo che per le merci stesse non sia stato richiesto dall'importatore o dal suo rappresentante il trattamento preferenziale previsto dal TCA.

La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica diverrà quasi totalmente elettronica a partire da luglio 2021, a seguito dell'implementazione di quanto previsto dal CDU e dalla relativa normativa delegata ed esecutiva. Per l'immissione in consumo di tali merci in Italia, sarà obbligatorio il pagamento delle accise (qualora previste) e dell'IVA secondo le disposizioni vigenti.



Se una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica presentata in XU - relativa a merci che erano state precedentemente vincolate ad un altro regime doganale (ad esempio deposito doganale)- le merci, qualora la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata successivamente invalidata, saranno riammesse al regime doganale cui erano state precedentemente vincolate, natu-

ralmente a partire dalla fine del periodo di transizione<sup>45</sup>: si tratta del caso in cui, pur essendo insorta un'obbligazione doganale per la quale il Regno Unito avrebbe dovuto riscuotere dazi e altri tributi che sarebbero confluiti nel bilancio della UE, la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata poi invalidata, con il conseguente sgravio o rimborso dei tributi.




<sup>44</sup> <https://bit.ly/3faeutE>

<sup>45</sup> <https://bit.ly/3vLXyk2>

• **REGIMI SPECIALI**

I regimi speciali svolgono una funzione fondamentale nello sviluppo economico degli scambi commerciali con i Paesi terzi: se all'export ci si è soffermati esclusivamente sul perfezionamento passivo, sul transito e sull'esportazione temporanea, per l'import in UE il panorama si trasforma, in forma approssimativamente simmetrica: al perfezionamento passivo all'export corrisponderà il perfezionamento attivo in import, all'esportazione temporanea corrisponderà l'ammissione temporanea. Mentre il deposito doganale è un regime senza corrispondenza simmetrica e il transito è, comunque, connesso al movimento delle merci, sia in arrivo sia in partenza (se pure, come vedremo, con qualche differenza).

In effetti, fino al 31.12.2020, molte operazioni di rilevanza economica pur se non direttamente connesse alle vendite e svolte con partner commerciali nel Regno Unito, si effettuavano senza particolari formalità, salva l'annotazione in specifici registri. Dal 01.01.2020, molte di esse possono essere svolte utilizzando, appunto, i regimi speciali. La seguente tabella cerca di chiarire la connessione tra tali operazioni e la gestione delle medesime attraverso l'utilizzo dei regimi speciali:

	<i>Partenza da IT/UK</i>	<i>Arrivo in UK/IT</i>	<i>Ritorno in IT/UK</i>
 Lavorazione conto terzi, riparazioni	Perfezionamento PASSIVO	Perfezionamento ATTIVO	Riesportazione/ Reimportazione
 Fiere, materiale tecnico, noleggi	Esportazione temporanea (carnet ATA o ordinaria)	Ammissione temporanea (carnet ATA)	Riesportazione/ Reimportazione (carnet ATA)
 <b>Consignment stock, depositi</b>	Esportazione temporanea o definitiva	Introduzione in DEPOSITO DOGANALE, eventualmente seguito da IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA	Riesportazione/ Reimportazione

## • DEPOSITO DOGANALE

A partire dal 1° gennaio 2021, i titolari di autorizzazioni per il regime speciale del deposito doganale potranno introdurre nei depositi propri o di terzi anche le merci provenienti da XU. I soggetti che non fossero titolari di autorizzazione a tale regime, se interessati ai vantaggi derivante dal deposito doganale, dovranno richiedere una propria autorizzazione accedendo al CDS (Customs Decisions System) attraverso il c.d. TP (Trader Portal)<sup>46</sup>. Il Deposito Doganale consente di tenere in deposito, appunto, senza il pagamento di tributi e senza la necessità di adempiere a tutti i requisiti necessari per l'immissione in libera pratica, merci provenienti

da Paesi terzi. In realtà, negli scambi con XU il regime del deposito doganale potrebbe svolgere una funzione importante nel caso di merci che non possono godere di trattamento preferenziale (perché, ad es., immesse in libera pratica in XU e poi spedite in Italia al fine di costituire, qui, un consignment stock o un call-off stock). Per le merci di origine preferenziale del Regno Unito, invece, esso non svolgerebbe, ad oggi, alcuna particolare funzione, salvo quella, magari, di attendere l'esito di eventuale analisi di laboratorio sui prodotti importati o quando dovesse sorgere un dubbio sull'esatta origine dei prodotti importati.


## • AMMISSIONE TEMPORANEA

Il regime di ammissione temporanea permette l'importazione temporanea di merci extra-UE in esonero totale o parziale dai diritti doganali. La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto.

A partire dal 1° gennaio 2021, non saranno valide nell'Unione tutte le autorizzazioni per vincolare le merci al regime di ammissione temporanea, concesse dalle autorità doganali del Regno Unito antecedentemente a tale data.

Le merci assoggettate ad un regime speciale nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e ancora presenti sul territorio XU al 1° gennaio 2021, se destinate a lasciare il territorio, saranno considerate merci extra UE.

Analogamente, nel caso in cui fossero inviate in UE, tali merci vengono trattate come merci extra-UE non assoggettate ad alcun regime che, pertanto, dovranno essere immesse in libera pratica oppure assoggettate ad un regime speciale. In caso di mancato appuramento dell'ammissione temporanea, si applica l'articolo 79 del CDU, ossia sorge un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza<sup>47</sup>.




<sup>46</sup> Il CDS – Customs Decisions System, costituisce il primo tassello del processo di informatizzazione totale e di smaterializzazione dei sistemi doganali. Il Regno Unito ha sviluppato procedure analoghe, pur se attestate, in massima parte, sui propri sistemi informatici nazionali. Procedure, autorizzazioni, ambito applicativo del CDS trascendono l'ambito della presente Guida ma, per chi fosse interessato ad affrontare, se non altro per conoscerne le linee generali, il sistema, il punto di partenza è qui: <https://bit.ly/3eyV2rG>

<sup>47</sup> Ai sensi dell'art. 49 par. 1 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, entrato in vigore l'01.02.2020, alle merci vincolate al regime di ammissione temporanea prima del 1° gennaio 2021, e che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, si applicherà il CDU per i 12 mesi successivi allo svincolo delle merci a tale regime.

Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea nella UE sono trasportate in XU prima del termine del periodo di transizione e si trovano nello stesso (XU) a partire da tale data, il regime di ammissione temporanea è considerato appurato.

Inoltre, è possibile vincolare la merce a tale regime usufruendo della dichiarazione doganale di temporanea importazione o di un Carnet ATA presso la dogana di ingresso nel territorio doganale della UE<sup>48</sup>.

## ● PERFEZIONAMENTO ATTIVO



Il regime di perfezionamento attivo consente di importare nell'UE merci destinate ad essere ivi lavorate o modificate, in esenzione daziaria totale o parziale, per essere quindi riesportate fuori dalla UE sotto forma di prodotti compensatori (o, anche,

ad essere immesse in libera pratica al termine del processo di lavorazione). Il regime del perfezionamento attivo, nell'ambito degli scambi commerciali con il Regno Unito, può svolgere una funzione molto importante qualora, per la fabbricazione dei prodotti destinati al mercato britannico, fossero utilizzati materiali provenienti da altri Paesi terzi: infatti, in tal caso, la lavorazione in Italia (o in qualsiasi altro Stato membro della UE) potrebbe essere eseguita senza assolvere il dazio gravante su tali materiali e se, al termine del processo di lavorazione, il prodotto ottenuto avesse acquisito l'origine preferenziale UE secondo le regole del TCA, esso potrà essere riesportato verso XU senza che li debba essere assoggettato al pagamento di dazi<sup>49</sup>.



Le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito per vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo non saranno più valide nella UE dopo il 1° gennaio 2021.

Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, importate da XU nell'Unione Europea dopo la fine del periodo di transizione, devono essere espletate le formalità doganali stabilite dal CDU per le merci provenienti da Paesi terzi.

Le formalità previste sono: la dichiarazione ENS, la dichiarazione di custodia temporanea e la dichiarazione doganale. Le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo accompagnate da autorizzazione da XU destinate all'UE, avrebbero dovuto appurare il regime prima della fine del periodo di transizione. In mancanza di appuramento, si applicherà l'articolo 79 CDU facendo sorgere un'obbligazione doganale dovuta a inosservanza (vedi sopra).

<sup>48</sup> <https://bit.ly/3uujnH>

<sup>49</sup> Nel TCA si esclude il c.d. divieto di duty draw-back, in presenza di tale divieto, le merci in uscita dall'Unione europea avrebbero dovuto assolvere il dazio gravante sui materiali non originari impiegati nella fabbricazione del prodotto destinato al Regno Unito. Ma, appunto, tale divieto non è previsto dal TCA e, pertanto, nulla sarà dovuto all'esportazione dei prodotti finiti dal territorio doganale dell'Unione europea.

## ● TRANSITO

I beni provenienti dal Regno Unito potranno essere assoggettati al regime del transito esterno al fine di raggiungere o un ufficio doganale diverso da quello di confine o un luogo di pertinenza di un destinatario autorizzato<sup>50</sup>. In tal modo, si potranno evitare code ai confini utilizzando la procedura di sdoganamento presso luogo approvato oppure procedendo alle operazioni di sdoganamento in altri uffici rispetto a quelli di primo ingresso.

Le regole per il transito esterno sono esattamente le stesse previste dal CDU e dalla Convenzione sul Transito, cui ha aderito il Regno Unito, per le merci provenienti da Paesi terzi<sup>51</sup>.

Casi particolari (business case):

*La Guidance Note della Commissione europea<sup>52</sup>, da pagina 18 a pagina 20 esamina una serie di casi particolari che potrebbero verificarsi al termine del periodo di transizione. Rimandiamo direttamente alla Guidance per l'esame dettagliato dei casi. Ricordiamo qui che:*



- Le merci presenti nel Regno Unito o in UE o in un altro Paese aderente al Transito Comune (CTC) al termine del periodo di transizione verranno trattate seguendo la normativa del CDU o quella fissata dal CTC, secondo gli specifici casi illustrati nella Guidance Note.



- Analogamente, vengono trattati i movimenti gestiti via ETD (Electronic Transport Document) per le merci trasportate via aereo o mare.



- I movimenti gestiti ai sensi della Convenzione TIR verranno gestiti in modo analogo, pur tenendo conto del fatto che l'utilizzo di NCTS (New Computerised Transit System) non copre le operazioni effettuate in procedura TIR.



- Le autorità doganali potranno, per un periodo fino ad 1 anno dopo l'accesso del Regno Unito alla CTC (pertanto, fino al 31 dicembre 2021) continuare ad accettare i certificati di garanzia già in essere, fermo restando le necessarie modifiche geografiche approvate dal garante e/o dall'autorità doganale. Dal 1° gennaio 2022, il titolare della procedura dovrà fornire una nuova polizza seguendo il modello modificato.

## 2.5 RESTITUZIONE DI MERCI PRECEDENTEMENTE ESPORTATE (RESI)

Le merci che rientrano in UE da XU, se esportate originariamente in XU dopo il 1 gennaio 2021, potranno essere reintrodotti in franchigia dai dazi doganali ai sensi dell'art. 203 del CDU, a condizione che le merci siano esattamente le stesse precedentemente esportate e il loro stato sia inalterato.


<sup>50</sup> Per ogni approfondimento al riguardo si suggerisce di far riferimento al Manuale del Transito (vedi Nota 38, sopra).

<sup>51</sup> Si fa qui riferimento al Withdrawal Business Transit Scenario della Commissione europea:  
<https://bit.ly/2RJi85C>

<sup>52</sup> Guidance Note di TAXUD  
<https://bit.ly/2R7f8jJ>


Anche in considerazione del notevole aumento delle richieste di reintroduzione in franchigia da dazi doganali, dovuto sia all'espansione delle vendite e-commerce sia all'uscita del Regno Unito dal mercato unico, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha introdotto una procedura particolarmente agevole per procedere alla reintroduzione in franchigia<sup>53</sup> in caso di frequenti resi di merce.

Resta, peraltro, aperto (anche se si tratta, con tutta evidenza, di una problematica temporanea) il problema della reintroduzioni di merci spedite prima della fine del periodo di transizione e restituite dopo il 1 gennaio 2021: sia le autorità doganali unionali sia quelle nazionali si stanno adoperando per trovare una soluzione a breve termine che non finisca per penalizzare, con l'imposizione di dazi e altri tributi, i resi di merce precedentemente pacificamente in libera pratica.



## 2.6 PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA

I prodotti sottoposti ad accisa, provenienti da XU e che non siano stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione europea prima della fine del periodo di transizione, saranno comunque considerati come importazioni, assoggettate al medesimo trattamento previsto per i prodotti sottoposti ad accisa e provenienti da altri Paesi terzi.



<sup>53</sup> Si tratta della soluzione denominata Easy Free-Back, i cui dettagli operativi sono stati dettati dalla Circolare n.46/2020 del 30 novembre 2020: <https://bit.ly/2Q6Q7oo>

## 2.7 MARCATURA DEI PRODOTTI, BARRIERE TECNICHE, MISURE SANITARE E FITOSANITARIE

Fin dal 1 gennaio 2021, tutti i prodotti provenienti da XU verranno assoggettati a tutti i requisiti richiesti per i beni provenienti dai Paesi terzi: pertanto, dovranno essere dotati di marcatura CE (salvo quanto previsto dall'articolo TBT.8 del TCA, che autorizza a riportare la marcatura, dopo il 1 gennaio 2022, su etichette non permanenti o sulla documentazione commerciale), essere inseriti, se prodotti di origine animale, nel sistema TRACES dell'Unione europea, essere dotati di tutta le certificazioni richieste per essere immessi nel mercato unico unionale.

Qualora non fosse possibile disporre con immediatezza di tutta la documentazione richiesta, le merci potranno essere custodite temporaneamente, presso magazzini autorizzati, per un periodo massimo di 90 giorni oppure potranno essere assoggettate al regime del deposito doganale.

- **Checklist (controlliamo insieme le principali variabili connesse all'importazione da XU)**

Controlliamo...	Mi aiuta...	Check
È stata presentata la dichiarazione sommaria di entrata (ENS)?	Chiedere allo spedizioniere, su cui incombe tale obbligo	
Il bene che sto importando gode di trattamento preferenziale?	Controllare l'art. ORIG-3 del TCA Chiedere il trattamento preferenziale previsto dal TCA. Qualora il bene non fosse di origine preferenziale, verificare il dazio gravante sul prodotto qualora si ritenesse di immetterlo in libera pratica	
Il prodotto che sto importando è conforme alla normativa tecnica, sanitaria e fitosanitaria unionale?	Verificare con il fornitore e ottenere da lui tutte le necessarie certificazioni	
Sto importando un bene al fine di lavorarlo per poi rispedirlo in XU o in altro Paese terzo?	Verificare se non sia conveniente accedere al regime del Perfezionamento attivo	
Sto importando un bene per esporlo, controllarlo, utilizzarlo e per poi restituirlo al legittimo proprietario (o a chi per lui)?	Verificare se non sia conveniente accedere al regime dell'Ammissione temporanea	
Sto importando un bene per conservarlo, per un congruo periodo di tempo, in un deposito?	Verificare se non sia conveniente accedere al regime del Deposito doganale	


3

# Import di beni in XU



La presente sezione ha lo scopo di informare le imprese italiane sugli adempimenti che i propri clienti (o, talora, le imprese italiane medesime) dovranno affrontare per entrare nel territorio del Regno Unito e, più specificamente, nel territorio del Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord (che abbiamo convenzionalmente identificato con il codice XU). Molti adempimenti sono stati descritti sulla base del **Border Operating Model**, la Guida

completa e dettagliata che il governo britannico (HMRC -Her Majesty Revenue & Customs) ha messo a disposizione degli operatori<sup>54</sup>. L'ottica adottata nella presente Guida resta, in ogni caso, quella dell'impresa italiana che intende scambiare beni con il Regno Unito.



## 3.1 BORDER OPERATING MODEL: 3 STEP

Date le numerose criticità dovute anche all'emergenza coronavirus, il governo britannico ha preso la decisione di assumere un approccio graduale e introdurre i controlli e le formalità doganali per l'import in XU in quattro fasi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 1° marzo 2022<sup>55</sup>:

**1ª fase:** dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2021

**2ª fase:** dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021

**3ª fase:** dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022

**4ª fase:** dal 1° marzo 2022

<sup>54</sup> <https://bit.ly/3uBUImK>

La guida si è arricchita, recentemente, con una rassegna di case studies, <https://bit.ly/2RGQiqY> molto utili per seguire da vicino e in tutti i dettagli operativi alcune operazioni particolarmente frequenti e che presentano dubbi interpretativi. L'attuale edizione del BOM risale a dicembre 2020: entro breve dovrebbe essere aggiornata seguendo gli annunci del governo britannico circa la nuova timetable di entrata in vigore dei diversi adempimenti.

<sup>55</sup> Inizialmente erano previste tre fasi: dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021 in poi. Il Governo del Regno Unito, tuttavia, comprendendo le difficoltà che le imprese hanno dovuto affrontare per adeguarsi ai nuovi requisiti e – contemporaneamente – per far fronte all'impatto della pandemia da Covid-19, ha rimodulato l'introduzione dei controlli e delle formalità. Maggiori informazioni possono essere reperite al seguente link <https://bit.ly/3bxuFAz>



In realtà, la quarta fase è prevista solo per l'attivazione dei controlli di confine presso i BCP (Border Control Post), obbligatori per l'importazione in XU di animali vivi e piante e vegetali a basso rischio.

## 3.2 DICHIARAZIONI DOGANALI

1

### Prima fase

01 gennaio 2021 – 30 settembre 2021

#### **Importazione di merci standard (non-controlled goods):**

Gli operatori che importano merci standard possono:

- Differire la presentazione di **dichiarazioni doganali**<sup>56</sup> (Delayed Declarations), tenendo un registro delle merci importate e rinviando detta presentazione e i relativi pagamenti (dazi ed altri tributi) all'Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) di sei mesi rispetto al momento dell'importazione (il codice EORI deve sempre accompagnare le merci).
- Presentare **dichiarazioni doganali standard** nel punto di ingresso in GB (salvo non siano autorizzati all'utilizzo di procedure semplificate).

#### **Importazione di merci controllate:**

- Per le merci controllate, gli operatori devono, dal 1° gennaio 2021, presentare una dichiarazione doganale completa (o una dichiarazione doganale semplificata).
- L'importazione di alcune merci richiede anche un'apposita **licenza di importazione**. I controlli delle licenze di importazione possono essere effettuati a fronte o delle importazioni da determinati Paesi o delle importazioni di taluni prodotti da qualsiasi Paese. L'elenco completo delle merci classificate come controllate dal governo UK è riportato nell'ALLEGATO C del Border Operating Model<sup>57</sup>.

#### **Importazione di merci soggette ad accisa:**

- Nelle importazioni da UK, l'operatore deve presentare una dichiarazione di importazione al luogo di confine. La dichiarazione di importazione sarà utilizzata per compilare il documento di accompagnamento elettronico, che sarà, a sua volta, necessario per consentire alle merci di spostarsi dal punto di frontiera alla destinazione finale



<sup>56</sup> Nel testo inglese aggiornato del Border Operating Model, l'espressione "deferred declarations" è stata sostituita da "delayed declarations": in effetti, risulta appropriato evitare misunderstanding con il "deferred duty account" e con altre locuzioni doganali che utilizzano l'aggettivo "deferred". In italiano, risulterebbe confusa una traduzione letterale dell'espressione "delayed declarations". Per tale ragione, si è preferito utilizzare la locuzione inglese "delayed declarations" senza fornire una traduzione necessariamente soggettiva. Per "delayed declarations" si intendono le dichiarazioni che potranno essere presentate in un momento successivo entro sei mesi dal momento dell'importazione.

<sup>57</sup> <https://bit.ly/2Q3tIZ0>

2

## Seconda fase

*01 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021*

Nessuna particolare variazione rispetto alla fase 1.



3

## Terza fase

*Dal 01 gennaio 2022*

Dal 1 gennaio 2022 in poi non sarà più possibile utilizzare le delayed declarations previste nella 1a Fase. Gli importatori che trasferiscono merci dalla UE dovranno compilare una dichiarazione doganale di importazione. La maggior parte delle imprese che attualmente commerciano al di fuori della UE utilizzano un intermediario per presentare le dichiarazioni doganali ai sistemi HMRC.

Le dichiarazioni dovranno essere effettuate sul CHIEF (a seguito dell'ottenimento del badge CHIEF) oppure sul nuovo CDS. Il dichiarante sarà responsabile dell'esattezza delle informazioni. Quando si effettua una dichiarazione di importazione è necessario inserire il numero di Entry Process Unit (EPU).

Sarà, inoltre, possibile usufruire del nuovo modello di presentazione anticipata di notifica (The New Pre-lodgement Model), per il quale sarà necessario:

- assicurare che tutte le merci abbiano le opportune dichiarazioni prima di salire a bordo;
- comunicare alla persona che ha il controllo della merce, al momento dell'arrivo, se queste sono state sdoganate per proseguire il viaggio o se necessitano di un controllo.

Tale modello è gestito dalla piattaforma informatica GVMS.

Saranno forniti agli operatori che si servono del modello di presentazione anticipata delle misure da seguire (reasonable steps), in modo che l'operatore doganale sia esonerato da qualsiasi responsabilità per le merci in movimento attraverso le sedi.

Se i trasportatori sposteranno le merci utilizzando il modello di presentazione anticipata, saranno tenuti a:

- Chiedere agli operatori di fornire, per ogni spedizione, un numero di riferimento unico, che sia esso un MRN (per le merci dichiarate in CHIEF o al Servizio di dichiarazione doganale), un EORI (per le merci per le quali l'operatore è autorizzato a fare dichiarazioni nei propri registri) o un documento di accompagnamento di transito (DAT).
- Raccogliere tutta la documentazione, tra cui la dichiarazione S&S e registrazione del veicolo (Vehicle Registration Number – VRN), in un unico riferimento di movimento merci (Goods Movement Reference GMR).



## 3.3 CONTROLLI AL CONFINE

1


### Prima fase

*01 gennaio 2021 – 30 settembre 2021*

Dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, i controlli fisici per determinate categorie di merci (ad es., medicinali e SPS) si svolgeranno presso il luogo di destinazione o presso altri luoghi approvati per le merci importate dalla UE.

Tali controlli richiederanno:

- Pre-notifiche all'importazione (introdotte a fasi successive da gennaio a luglio 2021 con controlli documentali remoti fino a luglio 2021)
- Certificazione sanitaria (health certificate, certificato sanitario di esportazione – dalla UE – o certificato fitosanitario)



2

### Seconda fase

*01 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021*

Specificamente per i prodotti soggetti a controlli SPS saranno introdotte nuove procedure a partire dal 1° ottobre 2021. Alcuni di questi controlli si applicheranno all'importazione di prodotti animali (compresi i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi), alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale e piante e prodotti vegetali.

3

## Terza fase

01 gennaio 2022 – 28 febbraio 2022

L'ingresso delle merci si effettuerà presso specifico Border Control Post (BCP), posto d'ispezione designato e approvato in linea con la legislazione pertinente del Paese per l'esecuzione di controlli. Le merci importate dalla UE saranno soggette al controllo doganale standard.

Sono due i processi doganali principali, che dipendono dal luogo in cui le merci vengono importate:




- Il modello tradizionale di **custodia temporanea**, in cui le merci in arrivo in Gran Bretagna possono essere conservate al confine fino a 90 giorni prima di essere dichiarate alla dogana;



- Il **nuovo modello di presentazione anticipata di notifica** (The pre-lodged model – sviluppato come alternativa per i porti che potrebbero non disporre dello spazio ed infrastrutture per gestire la custodia temporanea), secondo cui la dichiarazione doganale delle merci in arrivo dovrà essere presentata prima dell'imbarco in UE.

Per i porti e i vettori sarà tuttavia possibile usufruire di un modello misto che include i modelli sia di presentazione anticipata di notifica, sia di custodia temporanea all'interno di un unico luogo di confine, a condizione che i requisiti per i controlli doganali previsti da ciascun modello possano essere soddisfatti.



4

## Quarta fase

Dal 01 marzo 2022

I controlli su animali vivi e piante e prodotti vegetali a basso rischio verranno effettuati presso specifici Border Control Post (BCP).



## 3.4 SPS (Sanitary & Phytosanitary)


1

### Prima fase

01 gennaio 2021 – 30 settembre 2021<sup>58</sup>

Durante la prima fase verranno introdotte misure quali:

- **Pre-autorizzazione** per l'importazione di **ABP ad alto rischio di categoria 1 e 2**
- **Pre-notifica** di importazione di ABP ad alto rischio e POAO soggetti a misure di salvaguardia
- **Certificazione sanitaria** per POAO soggetti a misure di salvaguardia
- **Certificato di cattura** (salvo per importazioni di pesce non pescato in mare e di specie esenti come cozze, vongole, ostriche e capesante)
  - Sono, inoltre, introdotti obblighi aggiuntivi per sbarchi diretti di pesci e crostacei catturati in mare da parte di pescherecci registrati nell'UE (quali ingrasso in un porto adeguatamente designato, preavviso dello sbarco, moduli NEAFC)
- **Controllo documentale sui certificati di cattura**
- **Certificazione fitosanitaria e pre-notifica** di importazione per **piante e prodotti vegetali ad alta priorità**
- **Controlli documentali, d'identità e fisici** delle importazioni di **piante e prodotti vegetali ad alta priorità** presso i Luoghi di Destinazione (locali commerciali sul territorio, lontani dal confine, registrati presso l'autorità competente).



<sup>58</sup> Il Ministro dell'Ufficio di Gabinetto britannico Michael Gove ha annunciato lo slittamento delle fasi di introduzione dei controlli SPS in data 11 marzo 2021. Si attendono nel prossimo periodo maggiori informazioni. Maggiori informazioni possono essere reperite ai link <https://bit.ly/2Q2MHmq> e <https://bit.ly/3uMknnm>

## 2

### Seconda fase

*Dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021*

Durante la seconda fase continueranno ad applicarsi le misure previste dalla prima fase e verranno introdotti requisiti aggiuntivi tra cui:

- **Pre-notifica** di importazione per **tutti i POAO**, per **alcuni ABP**, per i **prodotti della pesca** e per gli **HR FNAO** (alimenti ad alto rischio non di origine animale)
- **Certificazione sanitaria** per tutti i **POAO**, per **alcuni ABP** e per la maggior parte dei **prodotti della pesca**
- Introduzione dei controlli documentali (*per POAO, ABP, prodotti della pesca*)

## 3

### Terza fase

*Dal 01 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022*

Durante la terza fase continueranno ad applicarsi le misure previste nelle precedenti fasi e verranno introdotti requisiti aggiuntivi tra cui:

- **Pre-notifica** di importazione per i **prodotti germinali**
- **Certificazione sanitaria** per i **prodotti germinali**
- **Controlli fisici e controllo d'identità** delle merci (*per POAO, ABP, prodotti della pesca, HRFNAO*)
- **Obbligo di ingresso** delle merci in Gran Bretagna **attraverso un PCF** (*per POAO, ABP, prodotti della pesca, HRFNAO*).
- **Certificazione fitosanitaria** per tutte le **piante e i vegetali a basso rischio**
- **Pre-notifica** di importazione per **piante e prodotti vegetali a basso rischio**



4

## Quarta fase

*Dal 01 marzo 2022*



Durante la quarta fase continueranno ad applicarsi le misure previste nelle precedenti fasi e verranno introdotti requisiti aggiuntivi tra cui:

- **Obbligo di ingresso** di piante e prodotti vegetali a basso rischio in Gran Bretagna attraverso un **BCP (Border Control Post)**

### • **PIANTE E PRODOTTI VEGETALI ESENTI DAI CONTROLLI FITOSANITARI**

Le seguenti piante e prodotti vegetali non dovranno essere accompagnate da un certificato fitosanitario per l'importazione in GB dalla UE:

NOME BOTANICO		NOME COMUNE
<i>Frutto di Ananas comosus</i>	-----▶-----	<i>Ananas</i>
<i>Frutti di Actinidia spp. Lindl</i>	-----▶-----	<i>Kiwi</i>
<i>Frutti di Cocos nucifera L.</i>	-----▶-----	<i>Noce di cocco</i>
<i>Frutti e foglie di Citrus spp. L.</i>	-----▶-----	<i>Agrumi</i>
<i>Frutto di Fortunella spp. Swingle</i>	-----▶-----	<i>Kumquat</i>
<i>Frutto di Poncirus L. Raf</i>	-----▶-----	<i>Arancia amara</i>
<i>Frutto di Diospyros spp. L.</i>	-----▶-----	<i>Cachi</i>
<i>Frutti di Durio zibethinus Murray</i>	-----▶-----	<i>Durian</i>
<i>Frutti (Capsule) di Gossypium spp.</i>	-----▶-----	<i>Cotone (capsule)</i>
<i>Foglie di Murraya spp.</i>	-----▶-----	<i>Foglie di curry</i>
<i>Frutti di Musa spp.</i>	-----▶-----	<i>Banana e platano</i>
<i>Frutti di Mangifera spp. L.</i>	-----▶-----	<i>Mango</i>
<i>Frutti di Phoenix dactylifera L.</i>	-----▶-----	<i>Datteri</i>
<i>Frutti di Passiflora spp. L.</i>	-----▶-----	<i>Frutto della passione</i>
<i>Frutti di Psidium spp.</i>	-----▶-----	<i>Guaiava</i>


## • PRODOTTI COMPOSTI

Per prodotto composto<sup>59</sup> si intende “un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale” (ad es. pizza con prosciutto, lasagne, etc).

Tali prodotti seguiranno la disciplina dei POAO e pertanto sarà necessario:

- Dal 01 ottobre 2021: - pre - notifica all'importazione tramite il sistema IPAFFS - certificazione sanitaria di esportazione
- Dal 01 gennaio 2022: - obbligo di ingresso delle merci in GB attraverso un BCP (*Border Control Post*)

Se un prodotto contiene diversi tipi di POAO ma non può essere ritenuto “composto”, sarà necessario presentare un certificato sanitario di esportazione per ogni singolo componente POAO.



## 3.5 I NUOVI SCHEMI D'INDICAZIONE GEOGRAFICA

Dal 1° gennaio 2021, XU stabilirà le nuove regole sulle indicazioni geografiche (“UK GI schemes” – UK Geographical Indications schemes). Gli UK GI tutelano i prodotti registrati come indicazioni geografiche quando vengono venduti in GB (Inghilterra, Scozia e Galles), mentre quelli UE tutelano i prodotti registrati come indicazioni geografiche quando vengono venduti in Irlanda del Nord (NI) e nell'UE.

Le indicazioni geografiche dell'UE registrate prima del 31 dicembre 2020 potranno essere utilizzate nel Regno Unito, con lo stesso livello di protezione garantito dall'UE, a decorrere dalla fine del periodo di transizione, senza necessità di ulteriori esami. La protezione terminerà con la cessazione della stessa in UE<sup>60</sup>.

Sarà invece necessario richiedere la protezione in GB delle domande pendenti o successive al 31.12.2020, con autonoma domanda in base alla

nuova procedura nazionale prevista da GB<sup>61</sup>.

Il sistema UK GI prevede 3 designazioni di prodotti:

1. denominazione di origine protetta (PDO-Protected Designation of Origin);
2. indicazione geografica protetta (PGI-Protected Geographical Indication);
3. specialità tradizionale garantita (TSG-Traditional Speciality Guaranteed).

È possibile scaricare i loghi in diversi formati sul sito [gov.uk](https://gov.uk)<sup>62</sup>.

I produttori e distributori di prodotti agroalimentari avranno tempo fino al 1° gennaio 2024 per aggiungere il nuovo logo del sistema UKGI, se il loro prodotto è stato registrato prima del 1° gennaio 2021. I prodotti registrati come GI dopo la fine del periodo di transizione dovranno, invece, adottare il logo di XU non appena saranno messi in vendita in Gran Bretagna.

<sup>59</sup> In alcuni documenti di prassi i prodotti composti vengono definiti anche “compositi”. In effetti si tratta dei medesimi prodotti definiti come composti nella normativa unionale.

<sup>60</sup> Art. 54 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, entrato in vigore l'01.02.2020

<sup>61</sup> <https://bit.ly/3bfPAI2>

<sup>62</sup> <https://bit.ly/3h9KCAq>



## 3.6 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI



Dal 1 ° ottobre 2022, gli alimenti preconfezionati<sup>63</sup> venduti in Gran Bretagna (XU) saranno soggetti a nuovi requisiti di etichettatura. Entro il 30 settembre 2022 occorrerà apportare tutte le modifiche necessarie, in particolare: – sull’etichetta dovrà essere indicato l’indirizzo dell’FBO (Food Business Operator) con sede in XU; – se l’FBO non è stabilito in XU, occorrerà includere l’indirizzo dell’importatore, con sede in XU. Fino al 30 settembre 2022 si potrà continuare ad indicare l’indirizzo dell’FBO stabilito nell’UE, in Gran Bretagna (XU) o in Irlanda del Nord (XI) sull’etichetta di alimenti preconfezionati o casei-

ne vendute in Gran Bretagna. L’indirizzo deve essere un indirizzo fisico a cui l’operatore potrà essere contattato tramite posta. Non è possibile utilizzare un indirizzo e-mail o un numero di telefono. Per quanto riguarda l’Irlanda del Nord, le merci continueranno a seguire le norme UE per l’etichettatura. Gli alimenti o le caseine preconfezionati venduti nell’Irlanda del Nord (XI) devono includere l’indirizzo dell’FBO stabilito in Irlanda del Nord o nell’UE. Se l’FBO non è stabilito né in Irlanda del Nord né nell’UE, dovrà essere indicato l’indirizzo dell’importatore con sede in Irlanda del Nord o nell’UE.



Sul sito del governo del Regno Unito è possibile reperire una guida sull’etichettatura degli alimenti, con particolare riferimento alle informazioni da fornire ai consumatori<sup>64</sup>, nonché guide specifiche relative all’etichettatura di alcuni alimenti quali: pane e farina, prodotti a base di cacao e cioccolato, grassi e oli, pesce, succhi di frutta, miele e marmellate, latticini e prodotti contenenti carne<sup>65</sup>.

In generale, si evidenzia che tra le informazioni da indicare in etichetta rientrano:

- il nome del cibo
- una data “da consumarsi preferibilmente entro” o “da consumare entro”
- eventuali avvertenze necessarie
- informazioni sulla quantità netta
- un elenco di ingredienti (se ce n’è più di 1)
- il paese di origine, se richiesto – il numero di lotto o la data di scadenza
- eventuali condizioni speciali di conservazione
- istruzioni per l’uso o la cottura, se necessario



Norme specifiche con riferimento all’obbligo di indicazione del paese di origine sono previste per i seguenti prodotti:

- manzo, vitello, agnello, montone, maiale, capra e pollame
- pesce e crostacei
- miele
- olio d’oliva
- vino
- frutta e verdura



Salve diverse e specifiche previsioni, è possibile indicare determinati alimenti provenienti dai paesi dell’UE e dall’Irlanda del Nord come “origine UE”. Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare <https://cutt.ly/ZbPhB1>

Gli alimenti provenienti e venduti in Gran Bretagna possono essere etichettati come “origine UE “ fino al 30 settembre 2022.

<sup>63</sup> Per alimenti preconfezionati si intende qualsiasi cibo che viene inserito in una confezione prima di essere messo in vendita e che non può essere alterato senza aprire o cambiare la confezione.

<sup>64</sup> <https://bit.ly/3bgVc4J>

<sup>65</sup> <https://bit.ly/3o4A4E7>

## 3.7 PRODOTTI BIOLOGICI



Il Regno Unito e l'UE si riconoscono reciprocamente come equivalenti ai fini del commercio di prodotti biologici fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, gli alimenti e i mangimi certificati come biologici in UE continueranno ad essere accettati come biologici in XU e viceversa (articolo 3 dell'allegato TBT-4 del TCA).

A seguito dell'approvazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/2196, l'UE ha riconosciuto come equivalenti alcuni Organi di Controllo<sup>66</sup> britannici.

I prodotti biologici accompagnati da regolare Certificato di Ispezione (Col) degli Organi di Controllo britannici, potranno essere importati nell'UE in conformità alla vigente normativa.

**Invece, i prodotti biologici importati dall'UE in XU non richiederanno un Certificato di Ispezione (Col) fino al 30 giugno 2021.**

Tale certificato sarà necessario solamente a partire dal 1° luglio 2021<sup>67</sup>. Gli Organi di Controllo dell'UE, fino al 31 dicembre 2021, non dovranno chiedere il riconoscimento da parte del DEFRA. Per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti biologici, le merci importate in XU potranno includere il logo biologico dell'UE, qualsiasi logo biologico del Regno Unito o i loghi di entrambi i Paesi, purché i prodotti soddisfino i requisiti di etichettatura previsti per l'utilizzo del logo prescelto o per entrambi i loghi<sup>68</sup>.

## 3.8 LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA CHIMICA (REACH)

REACH

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 – UE REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) si applica a tutte le sostanze chimiche, sia quelle utilizzate nei processi industriali che quelle di uso quotidiano, nonché alle sostanze altamente problematiche, bandite o soggette a limitazioni negli articoli finiti.

Dal 1° gennaio 2021 il Regolamento UE REACH non è più in vigore nel Regno Unito. Il Governo del Regno Unito, pertanto, ha adottato il nuovo Regolamento UK REACH chemical regulations<sup>69</sup>, che per larga parte recepisce le disposizioni già previste nell'UE REACH.

Ai sensi dello UK REACH, qualsiasi soggetto con sede in XU che intenda fabbricare o importare in XU una sostanza chimica per una quantità pari o superiore ad 1 tonnellata all'anno, è tenuto a registrare detta sostanza presso l'Agenzia HSE (Health and Safety Executive) tramite il sistema "Comply with UK Reach"<sup>70</sup>.

Le aziende con sede in UE che intendono esportare sostanze chimiche in XU devono innanzitutto garantire la conformità dei prodotti al nuovo regolamento UK REACH. Tali aziende possono registrare le sostanze tramite un importatore affiliato in XU oppure tramite un Rappresentante Esclusivo con sede in XU (Only Representative). Il Rappresentante Esclusivo è un soggetto stabilito in XU con un'adeguata preparazione nella gestione delle sostanze e delle relative informazioni.

<sup>66</sup> L'Organo di Controllo è l'ente riconosciuto dall'autorità competente di uno Stato per eseguire ispezioni e rilasciare certificazioni nel settore della produzione biologica.

<sup>67</sup> <https://bit.ly/3bcGkoc>

<sup>68</sup> <https://bit.ly/3beHmzX>

<sup>69</sup> <https://bit.ly/3eAOPLU>

<sup>70</sup> <https://bit.ly/3bgcQ8S>

## 3.9 LA DIRETTIVA SUI MEDICINALI FALSIFICATI (FMD)


La direttiva UE sui medicinali falsificati (FMD) richiede che i prodotti farmaceutici rispettino le normative anti-contraffazione.

Tale direttiva ha cessato di avere effetto in Gran Bretagna dal 31 dicembre 2020. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021, gli utenti finali GB (quali farmacie, grossisti, ospedali) non possono più verificare e autenticare le confezioni con il sistema UKMVS<sup>71</sup>.

Per il Governo UK è prioritario lo sviluppo di una regolamentazione equivalente a quella prevista dalla direttiva sui medicinali falsificati (FMD).


Per quanto riguarda l'Irlanda del Nord continua ad applicarsi la normativa unionale sui farmaci. Pertanto, le confezioni di farmaci immessi in commercio in NI dovranno recare un codice identificativo univoco e un sigillo antimanomissione. L'NI rimane parte dell'EMVS (European Medicines Verification System). Gli utenti finali NI, quindi, rimarranno collegati all'UKMVS.

L'MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) continuerà ad essere responsabile dell'attuazione della direttiva UE in NI. Si consiglia di seguire sistematicamente gli aggiornamenti in materia collegandosi al seguente link: <https://cutt.ly/UbPhLKY>



<sup>71</sup> <https://bit.ly/3nZUNZK>

## 3.10 REGIMI SPECIALI



### ● TRANSITO

Gli operatori potranno far circolare le merci nel territorio doganale del Regno Unito nell'ambito della Convenzione sul Transito Comune (CTC) – data l'adesione del Regno Unito alla Convenzione fin dal 1° aprile 2019<sup>72</sup>. Il regime del transito consente alle merci di spostarsi, all'interno del territorio di ciascuno dei Paesi o gruppi di Paesi aderenti, senza dover assoggettare le merci ad un altro regime doganale. Esso consente, inoltre, di attraversare i confini dei Paesi aderenti alla Convenzione alle medesime condizioni, ossia sospendendo l'assolvimento delle altre formalità doganali che saranno poi espletate nel luogo di chiusura dell'operazione di transito (Ufficio di destinazione del transito o luogo di pertinenza di un destinatario autorizzato)<sup>73</sup>

1

### Prima fase

01 gennaio 2021 – 30 settembre 2021



#### Arrivo nel Regno Unito

Le procedure di transito potranno essere completate digitalmente, attraverso l'invio del Transit Movement Reference Number (MRN) insieme agli estremi di registrazione del veicolo, al nuovo "servizio per il movimento dei veicoli che trasportano merci" - Goods Vehicle Movement Service (GVMS), prima del check-in nel porto di partenza. In tal modo, le informazioni saranno verificate durante l'attraversamento e le autorità di controllo potranno sapere immediatamente se le merci richiederanno un controllo o potranno proseguire fino a destinazione. Naturalmente, resta possibile utilizzare un documento cartaceo tradizionale (Transit Accompanying Documents – TAD, se pur affrontando prevedibili ritardi nello sdoganamento).

Tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2021 sia l'RMG (*Royal Mail Group*) che gli altri servizi di spedizione potranno presentare una *dichiarazione supplementare di importazione posticipata (Delayed supplementary import declaration)*<sup>74</sup>, a condizione che l'operatore e le merci soddisfino i requisiti di ammissibilità<sup>75</sup>.

#### Chiusura del transito

Ferma restando la possibilità di chiudere il transito presso un destinatario autorizzato (authorised consignee)<sup>76</sup> o presso un ufficio doganale, da gennaio a giugno 2021 sarà possibile chiudere il transito direttamente all'ingresso in Regno Unito senza ulteriori formalità, a patto che si tratti di *standard goods* (merci standard - *non-controlled goods*). Al fine di utilizzare la procedura di transito, gli operatori dovranno ottenere un'autorizzazione all'uso della garanzia globale (*Customs Comprehensive Guarantee*) sulla base di una polizza rilasciata da una banca o da altre istituzioni finanziarie o assicurative. Coloro che operano o opereranno come **destinatari autorizzati** dovranno dotarsi di un magazzino di custodia temporanea. I movimenti di transito saranno registrati sul sistema NCTS (*New Computerised Transit System*) e i **Carnet TIR**, dal 1° gennaio 2021, non potranno più essere trattati in forma cartacea.

<sup>72</sup> <https://bit.ly/3hjwhBp>

<sup>73</sup> Si veda, se ritenuto necessario, quanto evidenziato in merito al regime del transito sia nella sezione dedicata all'export dall'Italia sia in quella destinata all'import in Italia.

<sup>74</sup> <https://cutt.ly/WbPs5Wa>

<sup>75</sup> <https://cutt.ly/ibPdwGf>

<sup>76</sup> Il Border Operating Model afferma che la procedura che si conclude presso il destinatario autorizzato, è il modo più efficiente per chiudere i movimenti di transito.

2

## Seconda fase

*01 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021*

Nessuna particolare variazione rispetto alla fase 1.



3

## Terza fase

*dal 01 gennaio 2022*

Quando le merci in transito arrivano nel Regno Unito, devono essere scortate dal documento di accompagnamento di transito (DAT), oppure da una dichiarazione di transito e sicurezza e protezione (TSAD) e presentate presso un ufficio di transito. Si ricorda che i TSAD non possono essere utilizzati per soddisfare i requisiti S&S (Safety & Security)<sup>77</sup> a partire dal 1° luglio 2021. Le fasi di arrivo e chiusura del movimento di transito saranno le stesse della Prima fase.

### Requisiti

Gli operatori che movimentano merci in transito devono fornire una garanzia per eventuali dazi doganali, IVA all'importazione e accise sospese durante il movimento di transito. Le imprese che utilizzano il transito devono richiedere un'autorizzazione ad utilizzare una garanzia globale doganale (CCG) e ottenere una garanzia da una banca o da un altro istituto finanziario. Nel caso in cui le aziende siano riconosciute come destinatario autorizzato (authorised consignee), dovranno disporre di strutture di deposito temporaneo autorizzate.

### Sistema

La presentazione di una dichiarazione di transito richiede l'accesso al nuovo sistema di transito computerizzato NCTS (New Computerised Transit System<sup>78</sup>). Le imprese che intendono utilizzare regolarmente regimi speciali dovranno essere autorizzate dall'HMRC. L'autorizzazione tramite dichiarazione può essere utilizzata solo fino a 3 volte per anno e il valore della merce non deve superare le 500.000£ (ad eccezione della merce dichiarata alla procedura di ammissione temporanea). Non è tuttavia possibile ottenere l'autorizzazione per tutte le merci. Non è necessaria una garanzia globale doganale per essere autorizzati ad utilizzare un regime speciale, a meno che non sia specificamente richiesto. Una garanzia sarà richiesta nel caso in cui le merci siano dichiarate ad un regime speciale utilizzando il metodo dell'autorizzazione mediante dichiarazione. Gli attuali utilizzatori di regimi speciali potranno annullare i loro CCG (Customs Comprehensive Guarantee) a partire dal 1° gennaio 2021, a meno che non siano stati informati dall'HMRC della necessità di mantenere la garanzia come condizione per l'autorizzazione. L'HMRC applicherà queste nuove regole per le garanzie dei regimi speciali ai regimi di deposito accise.

<sup>77</sup> <https://cutt.ly/1bPdraA>

<sup>78</sup> <https://cutt.ly/obPdtK8>

HMRC

## Her Majesty's Revenue and Customs



### • CHIUSURA DEI MOVIMENTI IN TRANSITO

Il modo più efficace di “chiudere” i movimenti di transito è, come accennato più volte, l’autorizzazione ad operare come **destinatario autorizzato** (*authorised consignee*)<sup>79</sup>. Oppure, quest’ultima, come noto, dovrà essere richiesta dall’operatore stabilito nel Regno Unito. Infatti, in tal caso, il movimento di transito verrà concluso con la collaborazione diretta del destinatario delle merci mentre, nel caso di presentazione del movimento di transito ad un ufficio di destinazione, sarà quest’ultimo a dover curare la chiusura del movimento, anche accedendo al sistema GVMS (peraltro ancora non completamente a regime).

In effetti, la chiusura dei movimenti di transito pare

presentare alcune difficoltà connesse al sovraffollamento nei porti di destinazione, con l’effetto di lasciare aperti molti movimenti. Pertanto, qualora il destinatario delle merci non fosse un destinatario autorizzato ma un ufficio di destinazione del transito, potrebbe essere opportuno rinunciare a spedire dall’Italia le merci assoggettandole al regime del transito e ricorrendo, piuttosto, ad una esportazione semplice, non associata al regime del transito. In tal caso, infatti, se il mezzo di trasporto dovesse passare dal territorio francese, il vettore potrebbe avvalersi della c.d. *enveloppe logistique*, una procedura, collocata nel sistema informativo doganale francese, volta a raccogliere e unificare i movimenti di merci verso il Regno Unito<sup>80</sup>.

### • PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Possono fare richiesta di autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo in Regno Unito i soggetti stabiliti nel Regno Unito e provvisti di un codice EORI.

Tra le informazioni da fornire al momento della domanda di autorizzazione rientrano: il codice doganale della merce, il processo che verrà effettuato, il tempo necessario per la lavorazione e il numero di prodotti che verranno realizzati.

Dal 1° gennaio 2021, qualora si intenda chiedere l’autorizzazione sia in Irlanda del Nord sia in Gran

Bretagna, sarà necessario presentare due domande distinte<sup>81</sup>.

Il regime del perfezionamento attivo in XU è di interesse per le imprese italiane qualora dovessero procedere a produzioni complesse con i propri partner britannici o nel caso di beni da inviare per riparazione: infatti, il perfezionamento attivo permette di evitare il pagamento dell’IVA (VAT) all’import nel Regno Unito oltre che degli eventuali dazi qualora, ad es., il bene da inviare in riparazione fosse stato acquistato prima del 31.12.2020<sup>82</sup>.



<sup>79</sup> <https://cutt.ly/cbPdp7v>

<sup>80</sup> Una guida completa alle semplificazioni e alle soluzioni allestite dalla dogana francese è scaricabile da questo indirizzo: <https://cutt.ly/gbPdsI5>.

Da qui: <https://cutt.ly/PbPdgXL> si potrà accedere al portale per la creazione della logistics envelope

<sup>81</sup> <https://cutt.ly/vbPdn1Y>

<sup>82</sup> Ad oggi, i beni inviati in UE da UK prima del 31.12.2020 sono da considerarsi in posizione unionale ma non necessariamente di origine preferenziale, anzi, tipicamente, essi saranno da considerare assoggettabili a dazio qualora rispediti nel Regno Unito dopo un regolare uso dei beni medesimi e non semplicemente restituiti.

## ● AMMISSIONE TEMPORANEA

L'Ammissione temporanea permette, ad aziende e privati che abbiano sede al di fuori del Regno Unito, di essere autorizzati a importare merci in XU in esenzione totale o parziale da dazi, e di utilizzarle fino a 2 anni o più prima di riesportarle. Può richiedere l'autorizzazione il soggetto che utilizzerà la merce o colui per conto del quale verrà utilizzata, mentre non possono richiedere l'autorizzazione gli spedizionieri, i corrieri espressi, ecc. Tra le infor-

mazioni da fornire al momento della domanda di autorizzazione rientrano: il codice EORI, il luogo dove saranno conservati i beni e per quanto tempo le merci rimarranno nel Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021, qualora si intenda chiedere l'autorizzazione sia in Irlanda del nord (XI) sia in Gran Bretagna (XU), sarà necessario presentare due domande distinte<sup>83</sup>.



## ● DEPOSITO

Il regime di Deposito doganale consente di immagazzinare merci in un deposito doganale autorizzato, senza immissione in libera pratica, in sospensione dal pagamento di dazi doganali, accise e VAT<sup>84</sup>. Possono fare richiesta di autorizzazione i soggetti stabiliti nel Regno Unito, provvisti di un codice EORI. Tali soggetti dovranno dimostrare di avere sufficienti competenze nella predisposizione delle dichiarazioni doganali (o di aver assunto un agente che lo sia), di saper tenere i registri di magazzino e di essere in grado di gestire il magazzino

secondo gli standard di salute e sicurezza previsti. Tra le informazioni da fornire al momento della domanda di autorizzazione rientrano:

- il tipo di sistema contabile utilizzato, il tipo di merce che si intende immagazzinare,
- la dogana presso cui saranno dichiarate le merci,
- le modalità con cui verrà identificata la merce nel magazzino.

Dal 1° gennaio 2021, qualora si intenda chiedere l'autorizzazione sia in NI sia in GB, sarà necessario presentare due domande distinte<sup>85</sup>.



### Contratti di Consignment stock e Call-off stock

A partire dal 1° Gennaio 2021, i rapporti di *call-off stock* con clienti inglesi non potranno essere gestiti secondo lo schema valido a livello comunitario ma si dovrà seguire la procedura vigente per i Paesi extra-UE. Poiché XU è considerato a tutti gli effetti Paese terzo, i prodotti inviati in *call-off stock* al cliente inglese saranno assoggettati a dazi e IVA al momento della loro importazione nel territorio inglese (se dovuti)<sup>86</sup>.

<sup>83</sup> <https://cutt.ly/PbPdQ6Z>

<sup>84</sup> Value Added Tax, corrispettivo dell'IVA nel Regno Unito.

<sup>85</sup> <https://cutt.ly/NbPdEga>

<sup>86</sup> <https://cutt.ly/8bPdTpz>


Per ulteriori informazioni si rimanda al link ufficiale del Governo britannico<sup>87</sup>.

Sulla base dell'articolo 17 bis della direttiva IVA, per un contratto di Consignment Stock o Call-off stock, i beni trasferiti dall'operatore IT al proprio cliente, vengono considerati effettivamente venduti solo al momento del prelievo da parte dell'acquirente. In tale ipotesi si avranno due alternative:

- La regolarizzazione prima del 1° gennaio 2021, cedendo i beni al cliente; oppure
- La sottoscrizione di una posizione VAT nel Regno Unito, al fine di assolvere l'IVA inglese prima della successiva vendita<sup>88</sup>.

Dal 1° gennaio 2021:

- Le merci spedite in XU a partner commerciali a titolo di Consignment Stock o di Call-off Stock, saranno assoggettate, nella UE, al regime dell'esportazione, mentre saranno assoggettate, se del caso, sotto il profilo doganale, alla disciplina del Regno Unito in materia di deposito doganale<sup>89</sup>. Al regime di deposito potrà seguire o l'immissione in libera pratica (in caso di vendita delle merci medesime) o la riesportazione verso la UE
- Sotto il profilo fiscale, le merci saranno considerate, in caso di vendite effettuate in XU, cessioni all'esportazione, mentre, nel caso di restituzione delle merci, esse potranno godere della disciplina prevista per la reintroduzione in franchigia (con esenzione da dazi) e che, nel caso di restituzione al soggetto che aveva esportato le merci medesime, avverrà senza pagamento dell'IVA.



<sup>87</sup> <https://cutt.ly/VbPdIAR>


<sup>88</sup> <https://cutt.ly/GbPdO8m>

<sup>89</sup> Le merci in Call-off stock o Consignment stock potranno anche essere gestite attraverso depositi non doganali, con immissione dei beni in libera pratica in XU a cura del consignee o del consignor



## • SEMPLIFICAZIONI ALL'IMPORT

Il Regno Unito ha previsto numerose semplificazioni e agevolazioni per l'espletamento delle formalità doganali e per il pagamento dei diritti doganali, (utilizzabili sia all'import sia all'export dal territorio doganale del Regno Unito)<sup>90</sup>, semplificazioni, in massima parte, mutate dal Codice Doganale dell'Unione (CDU). Tra queste vale la pena di ricordare, con riferimento all'import nel Regno Unito (e in XU in particolare):




**1. Procedura di dichiarazione semplificata<sup>91</sup>** – consente lo svincolo delle merci direttamente al confine secondo un determinato regime doganale. Le merci possono essere immesse direttamente in libera pratica, o in altro regime doganale. Le merci vengono svincolate mediante una dichiarazione semplificata o una registrazione nei registri del dichiarante (EIDR – Entry In Declaration Records), seguita, in un secondo momento da una dichiarazione supplementare sulle importazioni. La dichiarazione semplificata contiene una quantità di informazioni inferiore a quella di una dichiarazione completa, deve in ogni caso contenere una Dichiarazione Unica di Riferimento della Spedizione (Declaration Unique Consignment Reference – DUCR). Per l'EIDR l'importatore inserisce la dichiarazione doganale semplificata direttamente nelle proprie registrazioni commerciali elettroniche. Le merci svincolate con la dichiarazione semplificata per le importazioni saranno comunque soggette a controlli anticontrabbando e tutti i controlli di ammissibilità al confine devono essere completati prima dello svincolo della merce.

**2. Lo status di AEO:** uno status che fornisce agli operatori economici una serie di vantaggi, come un minor numero di controlli fisici e documentali.

**3. Procedure di transito semplificate** per coloro che possiedono lo status di **speditore/destinatario autorizzato** (Authorised consignor/consignee), che consente agli operatori di avviare o chiudere i movimenti di transito presso la propria sede.

**4. Conto di debito per differimento daziario** (Duty Deferment Accounts – DDA).



<sup>90</sup> Si ricorda che il territorio dell'Irlanda del Nord costituisce territorio doganale del Regno Unito, pur applicandosi, in esso, il diritto doganale dell'Unione europea.

<sup>91</sup> <https://cutt.ly/KbPdHhx>

4

# VAT & IVA



La recessione del Regno Unito dall'UE, e la conseguente stipulazione del TCA, hanno comportato modifiche anche sul fronte fiscale. Tali cambiamenti, tuttavia, non riguardano l'Irlanda del Nord, che rimane soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA relativa ai beni (mentre, con riferimento ai servizi, l'Irlanda del Nord ha assunto, dal 1° gennaio 2021, lo status di Paese terzo).

Per ragioni di semplicità di lettura, faremo riferimento all'Imposta sul Valore Aggiunto disciplinata secondo la normativa italiana e unionale utilizzando l'acronimo IVA mentre quando ci si riferirà alla Value Added Tax (l'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal Regno Unito) utilizzeremo l'acronimo VAT.

Per le operazioni di esportazione di merci destinate a XU, dal 1° gennaio 2021 si applicano le regole adottate per i Paesi terzi.

Pertanto, le fatture emesse per tali operazioni sono non imponibili ai sensi dell'**articolo 8 DPR 633/1972** e non più ai sensi dell'articolo 41 DL 331/1993<sup>92</sup>. Per le operazioni di import in XU, la VAT sarà riscossa in dogana, dal 1° gennaio 2022, al momento dell'immissione in libera pratica (salvo il ricorso alla *deferred payment*), su tutte le importazioni di:

- merci soggette ad accisa
- merci vendute nei rapporti C2C (consumer to consumer)
- doni di valore superiore a £39

Importi e formalità sono descritti nel seguito, facendo riferimento alle regole valide in XU sia per le importazioni **B2B (Business to Business)** che **B2C (Business to Consumer)**:

- Vendite B2B o Vendite B2B di beni di valore inferiore a £135 o Vendite B2B di beni di valore superiore a £135
- Vendite B2C o Vendite B2C di beni di valore inferiore a £135 o Vendite B2C di beni di valore superiore a £135



## Vendite di beni di valore inferiore a £135 (B2B e B2C)



£135



Per spedizioni di merci di valore inferiore a £135, la VAT si assolve non più al momento dell'importazione ma al momento della vendita (*point of sales*), non si parla di VAT all'import ma di semplice VAT sulle vendite<sup>93</sup>. Inoltre, è stata eliminata la franchigia VAT per i beni di valore uguale o inferiore a £135<sup>94</sup>. Il "valore soglia" di £135 è determinato sulla base

del prezzo di vendita dei beni (c.d. valore intrinseco) e non sul valore in dogana al momento dell'importazione. Inoltre, la soglia è riferita all'intera spedizione e non ai singoli beni oggetto della spedizione. Pertanto, sarà necessario considerare, ai fini del trattamento VAT, se i beni saranno spediti singolarmente o come parte di una spedizione con altri

<sup>92</sup> <https://cutt.ly/3bPdKVE>

beni. Nel caso di vendite B2B in cui l'acquirente sia soggetto passivo, la VAT sarà assolta dall'acquirente mediante *reverse charge* mentre, per il caso di vendite B2C, il venditore non residente nel Regno Unito dovrà registrarsi per l'assolvimento della VAT nel Regno Unito, facendosi assistere da un Tax Agent o, se del caso, potrà avvalersi di un rap-

presentante fiscale. Il venditore deve inserire in fattura un riferimento al *reverse charge* (per esempio, aggiungendo la frase "*reverse charge customer to account for VAT to HMRC*") e indicare il numero VAT dell'acquirente in modo da rendere chiaro che sarà quest'ultimo ad assolvere l'imposta.

### Vendite di beni di valore superiore a £135 (B2B e B2C)

Per le vendite di beni il cui valore intrinseco è superiore a £135, la VAT sarà riscossa al momento dell'importazione. Le nuove regole si applicano solo alle vendite effettuate dal 1° gennaio 2021 in poi. Gli operatori registrati ai fini VAT potranno (ma non dovranno necessariamente) contabilizzare la VAT all'importazione sulla dichiarazione VAT utilizzando il c.d. *postponed payment*. Se l'acquirente (business) non è VAT registered o non fornisce un corretto VAT number al venditore, quest'ultimo tratterà la cessione come una vendita B2C. Per le vendite B2C, qualora l'acquirente non intenda assumere la veste di importatore, si dovrà procedere come per le vendite di valore inferiore a 135£, ossia procedendo ad aprire una posizione VAT nel Regno Unito o nominando un rappresentante fiscale. Per le vendite di beni già presenti sul territorio del Regno Unito, il venditore non stabilito nel Regno Unito dovrà registrarsi ai fini VAT. Si noti che, contrariamente a quanto avviene per le aziende stabilite in Regno Unito, non esiste una soglia sotto alla quale il venditore non è tenuto a registrarsi (per le imprese stabilite nel Regno Unito, se il volume di affari non eccede £85.000, non è necessario registrarsi ai fini IVA)<sup>95</sup>.



<sup>93</sup> "For imports of goods from outside the UK in consignments not exceeding £135 in value (which aligns with the threshold for customs duty liability), we will be moving the point at which VAT is collected from the point of importation to the point of sale. This will mean that UK supply VAT, rather than import VAT, will be due on these consignments" <https://cutt.ly/FbPdCrr>

<sup>94</sup> Analogamente, la UE ha eliminato la franchigia IVA per gli acquisti da Paesi terzi di valore inferiore ai 22 euro a partire dal 1 luglio 2021: pertanto, anche in UE, i beni di valore inferiore a 150 euro godranno della franchigia dai dazi doganali ma non più di alcuna franchigia IVA.

<sup>95</sup> <https://cutt.ly/ubPdMTp>

5

# E-COMMERCE



Negli ultimi anni l'e-commerce, in italiano definito dalla normativa e dalla prassi come "commercio elettronico indiretto", è diventato tra i canali maggiormente utilizzati dagli operatori economici negli scambi di beni e di taluni servizi a livello internazionale. Esso si basa sulla compravendita a distanza, tramite piattaforme elettroniche, secondo due modalità: l'utilizzo di un *on-line marketplace* (OMP) e quindi un intermediario, oppure una vendita diretta dal venditore al consumatore finale. L'espressione on-line marketplace (OMP) indica l'utilizzo di una qualunque interfaccia elettronica (sito web o applicazione per smartphone) attraverso la quale gli operatori possono vendere i propri prodotti<sup>96</sup>. Qui si esamina l'unico caso della vendita verso il Regno Unito (da parte di fornitore UE o non UE) perché per l'importazione di beni dal Regno Unito acquistati attraverso una interfaccia elettronica, si tratta di operazioni già disciplinate per gli acquisti da qualsiasi altro Paese terzo.

Le casistiche possibili, tutte, di fatto, particolarmente rilevanti sotto il profilo VAT, sono riconducibili a due tipologie principali:

- vendite di beni non presenti, al momento della vendita, nel Regno Unito;
- vendita di beni già presenti, al momento della vendita, nel Regno Unito.

## 5.1

# VENDITE DI BENI NON PRESENTI, AL MOMENTO DELLA VENDITA, NEL REGNO UNITO



### Vendita B2C di beni da parte di un soggetto non XU, di valore inferiore a 135£

La vendita B2C di beni di valore inferiore a 135£, verso cliente consumer o verso società non registrata ai fini VAT nel Regno Unito, può essere gestita:

- Attraverso OMP: OMP applica l'IVA al momento della vendita, è responsabile della dichiarazione IVA e, se del caso, del rispettivo pagamento;
- Senza OMP: il venditore applica l'IVA al momento della vendita ed è responsabile della dichiarazione IVA e, se del caso, del rispettivo pagamento.



### Vendita B2B di beni da parte di un soggetto non XU di valore inferiore a 135£

Nella vendita B2B di un bene di valore minore di 135£, con cliente finale o società registrata ai fini VAT nel Regno Unito, che essa avvenga con o senza utilizzo di OMP: la società acquirente dichiara l'IVA, applicando la procedura di reverse charge. Pertanto, in entrambi i casi non vi sarà IVA dovuta dal fornitore.

### Vendita di beni da parte di un soggetto non XU di valore superiore a 135£ (B2B o B2C)

Nel caso di vendite di beni di valore superiore a 135£, si applicano le regole VAT standard. Pertanto, l'onere connesso all'IVA è pagato dall'importatore che importa nel Regno Unito, che si tratti di un soggetto diverso dal venditore o che si tratti del venditore che, in tal caso, si sarà registrato ai fini VAT nel Regno Unito e avrà richiesto ed ottenuto un codice (numero) EORI GB.



<sup>96</sup> <https://cutt.ly/YbPd9Su>

## 5.2 VENDITA DI BENI GIÀ PRESENTI, AL MOMENTO DELLA VENDITA, NEL REGNO UNITO

In caso di vendita di beni già presenti nel Regno Unito, il fornitore non residente deve già essere registrato ai fini IVA nei sistemi del Regno Unito e deve aver effettuato, pertanto, l'importazione prima della vendita. Si possono verificare le seguenti ipotesi:


**0**  
rated



**VAT**



- 1. Vendita B2C tramite OMP a cliente finale o società non registrata ai fini IVA in XU: per beni di qualsiasi valore sarà l'OMP ad applicare l'IVA al momento della vendita ed è responsabile della dichiarazione IVA e, se del caso, del corrispettivo pagamento. Il venditore in questo caso deve fatturare "zero-rated" all'OMP; B2C tramite OMP a cliente finale o società non registrata ai fini IVA in XU: per beni di qualsiasi valore sarà l'OMP ad applicare l'IVA al momento della vendita ed è responsabile della dichiarazione IVA e, se del caso, del corrispettivo pagamento. Il venditore in questo caso deve fatturare "zero-rated" all'OMP;
- 2. Vendita B2C senza OMP a cliente finale o società non registrata ai fini IVA in XU: Si applicano le regole standard per l'IVA: il venditore addebita e dichiara l'IVA;
- 3. Vendita B2B tramite OMP con società registrata ai fini IVA in XU: sarà l'OMP a fornire il VAT number dell'azienda britannica al venditore. Si applicano le regole standard per l'IVA: pertanto, il venditore addebita e dichiara l'IVA;
- 4. Vendita B2B senza OMP con società registrata ai fini IVA in XU: Si applicano le regole standard per l'IVA e il venditore addebita e dichiara l'IVA.





6

# SCAMBI CON L'IRLANDA DEL NORD



Nell'ambito degli scambi con l'Irlanda del Nord, il TCA non sostituisce quanto riportato nel Protocollo dell'Irlanda del Nord (contenuto nel Withdrawal Agreement). Pertanto, le regole specifiche ivi riportate rimarranno in vigore rispettivamente per gli scambi tra Irlanda del Nord e la UE e tra Irlanda del Nord e la Gran Bretagna. A differenza degli scambi tra Italia (UE) e XU, per le spedizioni di merci dall'Italia (UE) verso l'Irlanda del Nord (XI) non è richiesta alcuna dichiarazione doganale; pertanto, non sono previste variazioni rispetto a quanto si faceva fino al 31 dicembre 2020. **Tutti gli scambi di merci tra la UE e l'Irlanda del Nord sono da considerarsi cessioni intra-unionali**, quindi non imponibili IVA ai sensi dell'Art. 41 DL 331/1993. Di conseguenza, ove richiesto, si dovranno continuare a presentare elenchi periodici INTRASTAT per le merci che circolano tra Irlanda del Nord e UE.



Al contrario, le **cessioni di servizi tra l'UE e l'Irlanda del Nord** sono regolamentate dalla normativa del Regno Unito, quindi da trattare come **cessioni di servizi verso Paesi terzi**.

Inoltre, anche alla luce dei cosiddetti Quick fixes (Dir. UE 2018/1910<sup>97</sup>), sarà opportuno verificare su VIES<sup>98</sup> (*VAT Information Exchange System*) l'esistenza effettiva della partita IVA del cessionario o del cedente. Nelle fatture relative a beni venduti in Irlanda del Nord, gli operatori sono tenuti ad indicare il *VAT number* del cliente, che corrisponderà alla sua Partita IVA preceduta dal codice "XI"<sup>99</sup>. Per quanto riguarda le variazioni di natura finanziaria (e, pertanto, senza che ad esse corrispondano movimenti di merce), si procederà come nel 2020, indicando regolarmente la variazione in INTRASTAT. Per le operazioni di transito in Irlanda del Nord, si

applicano le regole che disciplinano il transito comune in vigore con i Paesi che hanno aderito alla Convenzione sul transito comune (CTC)<sup>100</sup>. Uno dei vantaggi delle aziende stabilite in Irlanda del Nord è che possono avere accesso sia al mercato unico (UE), sia a quello del Regno Unito, seppure nel rispetto di regole piuttosto complesse e tutte relative alla possibilità o meno che il prodotto ricevuto in Irlanda del Nord (dal territorio doganale UE o dalla Gran Bretagna – XU) sia poi trasferito, rispettivamente, verso XU o verso la UE. Se, infatti, non potesse essere dimostrato alla luce dei criteri riportati nell'Accordo di recesso, che il prodotto non potrà lasciare il territorio dell'Irlanda del Nord, l'altra parte richiederà che il prodotto sia assoggettato, in Irlanda del Nord, alle procedure doganali per l'accesso al mercato dell'altra parte.

<sup>97</sup> <https://cutt.ly/ZbPd4Za>

<sup>98</sup> <https://cutt.ly/fbPd6dQ>

<sup>99</sup> Al fine di identificare (per scopi statistici ed anche per ragioni connesse alla piena attuazione dell'Accordo di Recesso, è stato anche creato il codice "XU", che identifica il territorio del Regno Unito esclusa l'Irlanda del Nord.

<sup>100</sup> Esempi specifici relativi al transito delle merci in Irlanda del Nord sono consultabili alla pagina 38 della nota di TAXUD del 23 dicembre 2020 <https://cutt.ly/PbPfq4i>

# Glossario

<b>ABP</b>	<i>Animal By-Products</i>	Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
<b>AEO</b>	<i>Authorized Economic Operator</i>	Lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) certifica l'affidabilità di un operatore economico nei confronti delle autorità doganali
<b>APHA</b>	<i>Animal and Plant Health Agency</i>	Agenzia per la protezione della salute di animali e persone da malattie
<b>ARO</b>	<i>Agreement on the Rules of Origin</i>	Regole che i Paesi membri del WTO rispettano per determinare l'origine dei prodotti
<b>CCG</b>	<i>Customs Comprehensive Guarantee</i>	Gli AEO possono essere autorizzati, a seguito di loro richiesta, della "garanzia globale", ossia una semplificazione che prevede solvibilità finanziaria alle obbligazioni sorte
<b>CDS</b>	<i>Customs Declaration Service</i>	Nuova piattaforma utilizzata da HMRC per il caricamento delle dichiarazioni
<b>CHIEF</b>	<i>Customs Handling of Import and Export Freight</i>	Sistema di gestione doganale delle operazioni di import e di export
<b>Commodity Code</b>	<i>Sistema Armonizzato SA (Harmonized System - HS)</i>	Sistema di classifica dei prodotti categorizzati per voce doganale
<b>CTC</b>	<i>Common Transit Convention</i>	Convenzione del Transito Comune, introdotta il 20 maggio 1987, per uniformare alle innovazioni introdotte al nuovo regime del transito dal Codice Doganale dell'Unione

<b>DDA</b>	<i>Duty Deferment Account – conto di differimento del dazio</i>	Soluzione che permette agli operatori economici di effettuare un pagamento al mese attraverso l'addebito diretto invece di pagare per singole spedizioni
<b>DEFRA</b>	<i>Department for Environment, Food and Rural Affairs</i>	Dipartimento dell'Ambiente, dell'Alimentazione e degli Affari Rurali del Regno Unito
<b>EMCS</b>	<i>Excise Movement and Control System</i>	Sistema computerizzato per il controllo del movimento di prodotti soggetti ad accisa in sospensione dall'accisa nell'UE
<b>ENS</b>	<i>Entry Summary declaration (Dichiarazione sommaria di entrata)</i>	Dichiarazione che accompagna le merci in entrata nel territorio doganale di destinazione
<b>EORI</b>	<i>Economic Operator Registration and Identification</i>	Il Codice EORI è identificativo in ambito doganale dell'operatore economico. Il Codice EORI corrisponde alla P.IVA dell'operatore preceduta da "IT"
<b>FTA</b>	<i>Free Trade Agreement</i>	Accordo di libero scambio
<b>GB</b>	<i>Great Britain</i>	Gran Bretagna
<b>GMR</b>	<i>Goods Movement Reference</i>	Dichiarazione per muovere beni da e verso il Regno Unito
<b>HMRC</b>	<i>Her Majesty's Revenue and Customs</i>	Autorità doganale britannica



<b>IPAFF</b>	<i>Import of products, animals, food and feed system</i>	Sistema per notificare l'importazione di prodotti di origine animale, alimenti ad alto rischio e prodotti alimentari non di origine animale in UK
<b>ISPM15</b>		Standard da applicare su tutti gli imballaggi in legno
<b>Logistics envelope</b>		Permette di unire diverse dichiarazioni sotto lo stesso barcode
<b>NI</b>	<i>Northern Ireland</i>	Irlanda del Nord
<b>Paese accordista</b>		Paese che ha concluso accordi commerciali con la UE
<b>RAPEX</b>	<i>RAPid EXchange of information system</i>	Sistema di allerta adottato dalla UE per i prodotti pericolosi
<b>REACH</b>	<i>Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals</i>	Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
<b>REX</b>	<i>Registered Exporter (Esportatore Registrato)</i>	Sistema per registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine delle merci (Sistema REX)
<b>Smart Border</b>		Soluzione IT sviluppata dall'autorità doganale francese per mantenere quanto più fluidi i flussi di traffico tra il Regno Unito e la Francia


<b>SPIRE</b>	<i>The Export Control Organisation's online export licensing system</i>	Sistema messo a disposizione dal Department of International Trade (DIT) del Regno Unito che permette agli operatori UE di richiedere una licenza di esportazione standard od individuale
<b>UE</b>	<i>Unione Europea</i>	<i>27 Stati Membri costituiscono il territorio doganale unionale, nel quale vigono le regole del Codice Doganale dell'Unione europea (CDU)</i>
<b>UK</b>	<i>United Kindgom</i>	Regno Unito
<b>VAT</b>	<i>Value Added Tax</i>	La VAT corrisponde all' IVA, nel Regno Unito
<b>VIES</b>	<i>VAT Information Exchange System</i>	Sistema di scambio di informazioni tra paesi membri della Comunità Europea istituito al fine di consentire una corretta fiscalità
<b>XI</b>	<i>Regno Unito – Irlanda del Nord (sigla Codice EORI)</i>	Codice utilizzato come prefisso del codice EORI, assegnato dal governo britannico
<b>XU</b>	<i>Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia) – esclusa l'Irlanda del Nord (sigla Codice EORI)</i>	Codice utilizzato come prefisso del codice EORI, assegnato dal governo britannico

# Chi è **sace**

gruppo cdp

**SACE** è la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Da oltre quarant'anni, SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta inoltre il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l'accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal Decreto Liquidità.

**[www.sace.it](http://www.sace.it) | Numero Verde 800.020.030**



Chi è  *easy frontier*

Easyfrontier è una società di consulenza specializzata nella materia doganale e ha come obiettivo quello di individuare i migliori strumenti per facilitare il customs management nelle imprese italiane internazionalizzate.

**[www.easyfrontier.it](http://www.easyfrontier.it) | Tel 051.4210459**

